ARCHIVIO DI STATO
BIBLIOTECA
STAT.
824
BIBLIOTECA
ROMA

Indice

1. Arrone. Statuto della Comunita di Arrone (rimonta al Pontificato di [Paolo III] 1514. TR

2. Rocca Secca. Statutum Arcis siccae 1608. FR

3. Lamoli. Statuta Castri Lamularum sanzionati dal Duca di Urbino. PS

4. Barbara. Statutum Comunitatis Terrae Barbarae. AN

5. Benevento. Legge pubblicate da Carlo Maurizio Duca di Benevento per rendersi esecutoria le Leggi Napoleoniche.

6. Casape. Disposizioni che tengono luogo di Statuto della Comunita di Casape. RM

7. Bauco. Chirografo confermatorio degli Statuti sui danni dati di Pio VI del 26 Marzo 1783. FR

8. Bieda. Tavola dello Statuto VT

9. Bassiano Statuto anteriore al 1550. LT

10. Baschi. Statuto del Comune di Baschi del 1575 TR

1v

STAT
824

1843

Copia

delle Statuto

della

Comune di Arrone

nella Delegazione

di

Spoleto

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Fascicolo 1.

Nomi di quelli che hanno fatto l'infrascritto Statuto

Nel nome di Dio. Amen. L'anno della nostra salute mille cinquecento quaranta due indizione decima quarta, nel tempo del Pontificato di nostro Signore divina providenza Papa Paolo terzo del mese di Gennaro del sopradetto anno. Questi sono l'infrascritti statuti, e leggi communitative, e proprie, ordinate da noi Costantino di Gio: Mirabelli. Giulio di Paolo de Nobili. Sebò de Clementino de Bartolini Gio: Antonio Moriconi. Fracasso di Neapoleone, Gio: Felice di Gio: Biletti Eletti, e deputati da Angelo di Silvestro Vicario da Giacomo di Giovanni de Mirabelli, da Antonio di Moricone e Rosato di Leone Massari del Castello di Arrone avendo auto le autorità e l'arbitrio dal generale, e publico Consiglio, ed arringo della Communità, e delli uomini del d.o Castello di Arrone: come apparisce per mano di Uomo segnalato, e Nobile, cioè, Signore Girolamo Collucido de Nobili de domo della Città di Spoleto nel libro delle riforme allora officiale, e cancelliere del detto Castello di Arrone stando assistente allora nel d.o Consiglio, e arringo Giovanni Antonio Arronio de Spoleto.

Abolizione del vecchio Statuto

Rub.ca 4.

Primieramente determinamo, ordiniamo, vogliamo, e commandiamo noi predetti Statutarij che il Statuto antico, e vecchio si annulli, si cassi, e si cancelli, e per virtù, e valore de presenti nuovi statuti, vogliamo, ed ordiniamo in ogni miglior modo che tutti, e singoli capitoli ed ordini contenuti in quello siano come non fussero, si annullino

si cassino, e si cancellino.

Del modo, e forma di dare il giuramento al Podestà ed altri officiali Rc.a 5

Secondariamente stabilimo, ed ordiniamo che in tal modo e maniera debba dare il giuramento al Sig.re Podestà di Arrone: cioè che uno eletto dalla magnifica e Rma Città di Spoleto pigli la podestaria del Castello, e Terra di Arrone, del suo distretto, e territorio per un anno e che abbi la patente in suisqbis, fattagli dalla Nobilissima Città di Spoleto per servizio della podestaria di detta Terra di Arrone, incominciando dal primo di Novembre da finirsi felicemente sino all'altro anno nel principio di sopradetto mese di Novembre prossimo futuro.

Del giuramento del Camerlengo. Podestà, ed altri officiali. Rc.a 6.

Alla sua venuta il Podestà si constituischi alla presenza delli M.ti Sig.i Vicario, e Massari della medema Terra e Castello di Arrone assieme con il Notaro publico il quale giurarà sopra li quattro Santi evangeli, e prometterà di intromettersi, accrescere, e giovare, tutte, e singole ragioni, azioni, giurisdizioni, e beni Communitativi del sudetto Castello di Arrone conforme alla sua possibiltà; di più giurarà, e prometterà di osservare, e di fare osservare tutti, e singoli capitoli del presente Statuto, come anche l'ordini, e le riforme fatte, e da farsi nel tempo del suo

officio, ed altri buoni lodevoli, ed antichi costumi. Di più giurarà e prometterà non defraudare nè permettere che si defraudi alla Comunità di Arrone. Di più giurarà e prometterà di fare la giustizia, e di rendere a ciascheduno il suo dovere senza pregiudizio, e parzialità, e particolarmente e specialmente procurarà di insistere, alle cose pie, ed ecclesiastiche, di ajutare le Vedove, Pupilli, ed Orfani ed altri miserabili, e povere persone. Ed acciò il suo officio cominci bene, seguiti meglio, ed ottimamente finischi in lode, onore, e gloria dell'Onnipotente Iddio, della Sua Santissima Madre Sempre Vergine Maria, e di tutti i Santi, e Sante del Cielo, e specialmente di S. Gio. Battista S.to Antonio Abbate Protettori, difensori, ed Avvocati di questa nostra Comunità. Sia in onore gloria, e difesa della S.a Romana Chiesa, e del nostro Sommo Pontefice, e delli Eminentissimi Signori Cardinali, e dell'Ill.mo Signore Governatore di Spoleto. Sia per la pace, e quiete, e concordia del Popolo d'Arrone, del suo Territorio, e distretto. Finalmente giurarà, e prometterà di esercitare il suo officio fedelmente, e senza fraude ed inganno, senza timore, riguardo, sospetto, odio, preghiera, e questo sia il giuramento che deve dare al Vicario, e Massari, e Cancelliere d'Arrone.

Del modo di dare il giuramento al Camerlengo della Coità di Arrone R.ca 7.

Terzo stabilimo, ed ordinamo, che il Camerlengo constituito alla presenza del Notaro Publico facendosi scrivere il suo nome giuri, e prometti di esercitare il suo officio

puntualmente, senza fraude, ed inganno, e che facci scrivere in un libro tutte l'entrate, ed uscite della Communità, che averà, e gli capitaranno nelle mano, e di quelle non spendi senza bisogno, o necessità della Communità, e senza ordine, e volontà del Vicario, e se nel fine del Cammerlengato gli restasse qualche cosa nelle mani subbito lo debbi consegnare nelle mano del nuovo Cammerlengo. Inoltre conservi sotto bona custodia il Sigillo della Communità e non se ne servi se non in cose necessarie, e appartenenti alla detta Communità, e dovendosene servire ne chieda licenza al Vicario. Di più il catasto delli cottimi della Communità, ed altri libri, e scritture, che ritenesse appresso di se della detta Communità li debba conservare in luogo sicuro, e non scriverci, ne farci scrivere cosa alcuna senza l'assistenza e commissione dei Vicarij, e Massari, e che il sopradetto Sigillo, e detti libri non si possono offuscare, o defraudare sotto pena di dieci libre di denari per ciascheduna volta, e sotto pena del proprio giuramento, e sotto pena della rifazzione del danno, ed interesse tanto della Communità d'Arrone, quanto delle persone particolari. Di più il denaro che perverrà alle sue mani, che sia di detta Communità non si spendi, e non se ne servi in altre cose salvo che in utilità, e comodo di d.a Communità, e lo tenghi sempre pronto ed apparecchiato per li bisogni, ne se ne servi per le sue, o altre necessità sotto la sopranominata pena, anzi si possi condannare sotto doppia pena ogni volta che se ne servirà per li suoi, e propri bisogni. Finalmente giurerà di esercitare l'officio suo legalmente senza

frode, ed inganno, rigettando ogni timore, amore, preghie=
ra, prezzo, ed inimicizia, e favore umano.

Del modo e forma di fare il bossolo del regim.to di Arrone R.ca 8.

Quarto stabilimento, ed ordiniamo che per il governo
del Popolo di Arrone si facci un bussolo, nel quale s'imbus=
soli, e si scrivi ciaschedun nome dell'uomini nelle cartuc=
cie, overo brevicelli; cioè, quattro, o sei Vicarij, con quattro
Massari per ciascedun Vicario, ed insieme. S'imbussolino i Cam=
merlenghi ogniuno in ciaschedun brevicello, e l'officio de Vi=
carij, e Massari; due per un anno da primegiare dal primo
di Novembre, e l'officio da Cammerlengo due per sei me=
si, e non più. Di maniera che ogni anno nel principio
di detto mese si cavi da detta bussola una palla, dove sia in=
bussolato un Vicario, e quattro Massari, e similmente un
altra palla, dove sia inbussolato un Cammerlengo; l'offi=
cio del quale due come si è detto di sopra, e finito il suo
officio si cavi nella medema maniera dal detta bussola
un altro Cammerlengo, siche se nella bussola saranno
inbussolati sei Vicarij, e nella medesima si inbussularan=
no dodici Cammerlenghi.

Dell'Officio del Cammerlengo del Commune d'Arrone. R.ca 9.

Quinto stabilimo, ed ordiniamo che il Cammerlengo
di d.a Communità, avanti che si ammetti al Cammer=
lengato, e dia il giuramento procuri di dare una sicurtà
buona, ed idonea per prender conto dell'entrate, ed
uscite di d.a Communità, acciò che se la Communità

in evento venisse defraudata si possi reintegrare, e se il Cammerlengo imbussolato fosse figlio di famiglia non si ammetti al Cammerlengato, o se si ammette non possa valersi del suo officio, se non gli fa la sicurtà suo Padre. Di più vogliamo che, se il d.º Cammerlengo non possiede in beni stabili il valore, e la somma di Cento fiorini della Marcha non si elegga, ne si ammetti all'officio del Cammerlengato, e posto che si elegesse, e si ammettesse non si possi valere delle sue ragioni; e se alcuno elegesse, ed imbussolasse uno che non avesse possibiltà come si è detto di sopra, si condanni, e si punischi in pena di libre venti di denari, e se alcuno si ammettesse nell'officio dell Cammerlengato e gli dasse il giuramento si punisca nella pena predetta, e se fosse ammesso nell'officio non si possi valere di quello quantunque si fosse pagata la pena, e vogliamo che in ogni tempo, e a requisizione del Vicario il d.º Cammerlengo possi essere astretto a rendere conto di quello che ha nelle mano al Vicario si condanni, e si punischi in libre venticinque di denari per ciascuna volta che controfarà.

Dell'Arbitrio della Corte del Commune d'Arrone. R.ca 10

Sesto ordiniamo che il Potestà, ed officiale del Castello di Arrone in cose leggiere, e di poco momento abbi facoltà di commandare, e di punire ciascheduno nella somma, e quantità di soldi quaranta. In cose però considerabili, e di gran momento, verbigrazia, in cause criminali, risse, tumulti nel

Consiglio, ed altre cose simili, abbi facoltà e podestà di condanna=
re in somma, e quantità di libre venticinque di denari, e non
più, e commandando che si paghi; più non vagli, e sia
nullo il giudizio dell'officiale.

Dell'autorità del Vicario, e Massari della Communità di Arrone. R.ca 11.

Settimo ordiniamo che il Vicario, e Massari abbino autorità
e potestà di adunare il Consiglio per il bene publico, e per
utilità della Communità, e che possino dar licenza a forastie=
ri per pascolare il bestiame nel territorio, e di fare il prato,
purchè detti forastieri paghino alla Communità di Arrone.
Inoltre possino fare, ed elegere li stimatori di detta Com=
munità. Di più con licenza, ed arbitrio della Communità
abbino l'autorità di vendere il rendito, ed affittare il Ma=
cello della Carne conforme, e sempre stato il prete di prima.
Possino dare affitto li pascoli della Comunità di qualsivoglia
sorte a ciaschedunno e farne anco fare con quello publico
istromento, ed.o istromento per l'affittatori vaglia come se
fosse stata presente tutta la Comunità. Di più possino
vendere, ed affittare l'ucellatori conforme al solito senza
determinazione alcuna della Comunità, e che il Vicario
e Massari siano rispettati come l'altri Magistrati, e resi=
denti nelle Città, Terre, e Castelli. Di più possi il Vicario
concedere, ed affittare i lavorecci al primo che li doman=
darà, e non possi affittarsi ad altri, se non a chi pri=
mo come si è detto li richiederà.

Del modo ed ordine del Congregare il Consiglio della Com.tà di Arrone. R.ca 12

Ottavo stabilimo, ed ordiniamo che d'ordine del Vicario

il Balio di d.a Communità la sera avanti il giorno da farsi il Consiglio lo bandischi per li luoghi soliti, al quale Consiglio ordiniamo che vadi ed assista uno per fuoco, e d.o Balio sia obligato suonare tre volte la campana grande della Communità, cioè, la prima volta la sera dopo il tocco dell'Ave Maria, la seconda la mattina a buon ora, e la terza volta finite tutte le messe, e debba sonarla al più fino a dieci tocchi; quali finiti il Cancelliere notarà tutti quelli che non verranno al Consiglio, e li punirà conforme dice lo statuto. Vi aggiungemo di più che nel d.o Consiglio non si possi intervenire se non chi è messo a fuoco, e di quelli che sono a fuoco non possi intervenire se non uno, e non più, e se alcuno volesse intervenire a d.o Consiglio contrafacendo a detto ordine cada nella pena di tre libre di denari per ciascuna volta.

Del modo di creare li stimatori e del loro officio, e salario. R.ca 13

Nono ordiniamo, che il Vicario, e Massari per dieci giorni dopo che sono, saranno stati eletti officiali siano tenuti a fare due stimatori della Communità, e se per spazio di detti giorni dieci non avranno fatti, cadino in pena di Cinque libre di denari per ciascheduno di loro. L'officio delli stimatori due per due anni, e si stia alle loro stime senza eccezione alcuna, e non potendo tutti due essere, ed intervenire a qualche stima, sia uno sufficiente con la licenza però del suo compagno, e collega. Li stimatori non debbano mandare altra persona, altrimenti siano tenuti alla pena di libre tre di denari, e la

stima, fatta dall'altri sia invalida, e nulla, e che detti stimatori debbano avere un bolognino per ciaschedun miglio, ogni volta che andaranno a fare qualche stima, quale bolognino si debba dare uno per ciascuno, e non essendo pagati di tanta somma vogliamo che non siano obligati ad esercitare il loro officio, nè siano sotto posti a pena veruna. Ordiniamo di più che entrando il padrone nel campo a mietere il grano, vi trovasse alcun danno fatto, possi il padrone della possessione a suo bene placido elegere due uomi= ni periti, i quali stimino il danno dato. Se però non vi fossero li stimatori della Communità in d.o luogo, vo= gliamo che si stia alla stima di quelli per il danno dato.

Che l'Officiali d'Arrone non possino servirsi delli patenti de superiori. R.ca 14

Decimo ordiniamo che l'officiale, o cancelliere d'Arrone, che sarà messo al servizio per la comunità in tempo non possi servirsi di patente alcuna de Superiori in comman= dare agl'Uomini d'Arrone, ed in gravare, ed accrescere le pene assegnate dallo statuto, e volendosene servire, possino le persone particolari, e la Comunità ricorrere à detti Superiori comandando il loro ajuto.

Che l'Officiali della terra di Arrone stiano a Scindicato R.ca 15

Undecimo ordiniamo che il Vicario, e Massari subito che avranno finito il loro officio debbano per tre giorni render conto del loro officio, e amministrazione, e stare al Sindicato avanti li Sindaci da deputarsi dalla Comunità, ed avendo quelli commesso qualche erro re debbano risarcirlo, e li detti Sindaci debbano rife=

rire le petizioni, e querele alli Signori Priori della Rmã Città di Spoleto, li quali Priori daranno la sentenza sopra d.e querele, e non volendo stare li Sindaci alla sentenza de Priori possino ricorrere dal Superiore per altra sentenza sopra le dette petizioni, e querele.

Che il Vicario e Massari e Camerleng.o faccino il conto del loro officio. R.ca 16

Duodecimo ordiniamo che il Vicario, e Massari, e Camerlengo passati del detto Castello di Arrone debbano fare il conto del loro officio, e dell'entrata, ed uscita de beni della Comunità che entrorno nelle loro mano, e questo vogliamo che faccino in termine di dieci giorni dopo che avranno finito il loro officio, e questo lo faccino alla presenza dell'officiale se però vi sia in detta Terra, e ciò non facendo siano puniti con la pena di dieci libre di denari per ciascuno di loro, e se il Vicario, e Massari nuovamente fatti saranno negligenti in fare rendere detto conto si punischino, e condannino assieme con la sopradetta medesima pena.

Che l'officiale d'Arrone non possa essere rifermato nell'officio R.ca 17

Decimo terzo ordiniamo che l'officiale Rettore, e Cancelliere della Terra d'Arrone non possi rifermarsi nell'officio, e se alcuno consultasse che si rifermasse se non fosse proposto nel Consiglio dal Vicario conforme al solito, cada in pena di cinque libre di denari ciascuno per qualsivoglia volta, e caso si proponesse di

rifermarlo si pallotti nel Consiglio, e si ottenghi due parti secondo è costume.

Dell'ordine da osservarsi dal Vica. nel fare li Consigli. R.ca 18.

Decimo quarto ordiniamo che il Vicario primieramente facci scrivere le proposte dal Cancelliere, dopo si facci leggere nel Consiglio, e lette che saranno possi ciascheduno del Consiglio consultarci sopra; consultato che sarà sopra d.e proposte, il Vicario, e Massari piglino il meglio consiglio che sarà per utilità della Comunità, e l'imbussoli, e li pallotti, e quello che sarà vinto, sia buono, e valido, d.o Consiglio sarà scritto, ed annotato nel libro delle riforme, il che non facendo il Cancelliere cada in pena di dieci libre di denari da astraersi dal suo salario per qualsivoglia volta.

Del Bussolo da farsi delli fattori dell'Ospidale d'Arrone R.ca 19.

Decimo quinto ordiniamo che ogni volta che si farà il bussolo per il governo della Comunità si facciano per l'ospedale di Arrone nel quale bussolo si ponghino tanti fattori, quanti si mettono Vicarij per la Comunità e con ogni fattore s'imbussoli un Camerlengo nel medesimo brevicello, il quale Camerlengo piglierà tutte l'entrate dell'Ospedale, e non spenderà cosa alcuna di quelle, senza licenza del suo fattore. L'officio del fattore, e Camerlengo dell'Ospedale duri per un anno, e non più, e nel fine delli loro officij rendino conto perfettamente nelle mano del nuovo fattore, nel termine di giorni dieci sotto pena di dieci libre di denari

ogni volta che controvenirà.

Che il Vic. e Massari debano esigere l'entrate della Comunità. R.ca 20

Decimo sesto ordiniamo che il Vicario, e Massari di d.a Terra siano obligati riscuotere li cottimi, le decime, e tutte le collette della Comunità tanto antiche quanto nuove, sotto pena del giuramento dato non fatta ancora nel Consiglio determinazione sopra simili cose da esigersi.

Che il forastiero abit.e in arrone deba pagare al Comune d'arrone. R.ca 21

Decimo settimo ordiniamo che i forastieri abitanti e quelli che vogliono abitare nel Castello di arrone, o nelle Ville di esso siano obligati pagare alla Comunità ogni anno tre fiorini della marcha a requisizione del Vicario, e Massari, e non pagando, ne volendo pagare non possino in modo alcuno pascolare, ne fare pascere, ne fabricare, e legnare nel Territorio d'arrone sotto pena di cinque libre di denaro per ciascuno, e per ciascheduna volta, ad ogni volta che saranno richiesti come sopra, e non vorranno pagare cadino in doppia pena di detta quantità, e non possino tenere in detto Territorio ancorche paghino il d.o prezzo, altro che Bovi aratori, e domati, e bestie somarine per uso solamente di Casa, e quelli che saranno stati in Arrone per spazio di dieci anni siano obligati a fare tutti li negozi, e fatti della Comunità, e pagare tutti l'aggravi come l'altri

uomini del detto Castello di Arrone.

Che il Vicario sia tenuto far le spese al Podestà d'Arrone. R.ca 22.

Decimo ottavo ordiniamo che il Vicario di detta Terra sia tenuto, e debba fare le spese al Podestà di d.o luogo ogni volta che verrà, e se vanendo si farà le spese del suo la Comunità gli darà otto fiorini della marcha tanto per la spese, come per il suo salario; facendoli però le spese la Comunità gli dia solamente tre fiorini per d.e spese, ed il Vicario similmente abbi per il suo salario tre fiorini della marcha, e non più.

Del salario del Podestà di Arrone. R.ca 23.

Decimo nono ordiniamo che il Cancelliere di detta Terra abbi, e debba avere per il suo salario un bolognino per focolare, e questo sia verso il fine del suo officio.

Del salario del Cancelliero, ed officiale d'Arrone. R.ca 24.

Vigesimo ordiniamo che il Cancelliere, ovvero officiale di detta Terra abbi per suo ordinario salario nove fiorini della marcha ogni sei mesi dalla Comunità, e questo di terziaria in terziaria.

Divisione delle pene. R.ca 25

Vigesimo primo ordiniamo, che tutte e singole pene ordinarie, e straordinarie si debbano dividere in questa maniera, cioè, una parte se ne applichi alla Comunità, un altra al Podestà, e la terza al Cancelliere, ovvero officiale, delle quali pene ne debba

prima essere consapevole il Camerlengo, e poi farne la debita divisione.

Che il Vicario d'Arrone non sia obligato alla pena de danno dati. R.ca 26

Vigesimo secondo ordiniamo che il Vicario di d.a Terra stando nell'officio non sia obligato, ne si possi forzare a pagare la pena delli danni dati, ma solo che debba procurare l'emenda del danno dato.

Dell'autorità del Vic.o e Massari nello spendere delli beni della Comtà. R.ca 27.

Vigesimo terzo ordiniamo che il Vicario, e Massari abbino l'autorità di spendere de beni della Comunità la somma, e quantità di un fiorino della marcha, e non più, e questo s'intenda quando vuol fare onore a qualche persona onorata, e magnifica, cioè Cittadini di Spoleto, overo qualched'un altra insigne, e celebre persona, o in donare qualche cosa a qualche persona benemerita overo in fare elemosina a nome della Comunità, o in feste, o venerazioni, e altre cose simili che apportano utilità, ed onore alla Comunità di Arrone, e spendendo più di quello si è detto senza determinazione della Comunità, spendino del suo, e oltre questo se altrimenti facessero senza commissione come si è detto cadino in pena doppia di quello che spendessero oltre il d.o fiorino per ciascheduno, e qualsi voglia volta.

Che il Vic.o e Massari siano obligati presentare li Priori di Spoleto. R.ca 28

Vigesimo quarto ordiniamo che il Vicario, e Massari

di Arrone debbano, e siano obligati presentare, e donare dell' entrate della Comunità alli magnifici Signori Priori di Spoleto, almeno il valore di tre Carlini per ogni Priorato, altrimenti cadino in pena di soldi venti di denari per ciascheduno, e qualsivoglia volta senza alcuna dimi=nuzione, e l'officiale lo debba avvisare, e raccontare sotto pena del giuramento dato, e li delinquenti subi=to si punischino.

Che il Vic.o e Massari siano obligati fare qualche fabrica. R.ca 29.

Vigesimo quinto ordiniamo che il Vicario, e Massari siano tenuti al tempo del loro officio fabricare, overo fare fabricare per utilità evidente della Comunità d'Arrone, almeno il valore di dieci fiorini, o in opere delle Chiese di detta Terra sotto la pena di cinque libre di denari per ciascuno di loro.

Che l'officiali di Arrone non siano parziali. R.ca 30.

Vigesimo sesto ordiniamo che l'officiali d'Arrone non siano parziali da far pagare le pene, ma equalmente amministrino la giustizia cioè, che se essendo caduti due in un medesimo errore, equal=mente l'uni, e l'altri si gastighino senza la par=zialità alcuna.

Che l'officiali d'Arrone non possino assegnare il palazzo per carcere. R.ca 31.

Vigesimo settimo ordiniamo che l'officiale di d.a Terra dovendo far pigliare qualcheduno per debito non

gli possi consegnare il palazzo della Comunità per carcere, ma solamente commandarà che si facci in quella guisa che parla lo statuto più a basso.

Che tutto quello che sarà vinto in Consiglio vaglia. R.ca 32.

Vigesimo ottavo ordiniamo che tutto quello che sarà vinto nel Consiglio generale, o arringo sia valido, nè si possi rivocare, e rigettare in modo alcuno se non mediante l'istesso Consiglio, e chi farà altrimenti cada in pena di cinque libre di denari per ciascheduno, e qualsi: voglia volta.

Dell'autorità del Vic.o e Massari nello spendere de beni della Coità nella festa di S. Gio. Batta, e S. Franco. R.ca 33

Vigesimo nono ordiniamo che il Vicario, e Massari, abbino l'autorità e podestà senza altra commissione della Comunità di spendere dei beni, ed entrate di detta Comunità tre fiorini della Marcha nella festività di S. Francesco d'arrone nel tempo di Pasqua per cera, e dono da darsi in d.a festa, ed inoltre spendere per la festa di S. Gio. Battista similmente sei fiorini della marcha per cera, e messe, e se vorranno spendere di più senza determinazione della Comunità, spendino del proprio

Che l'officiali d'arrone non possino servire per sostituto. R.ca 34.

Trentesimo ordiniamo che nè il Vicario nè i Massari, nè il Camerlengo, nè l'officiale di arrone

possino esercitare il loro officio per luogo di sostituto, ne sustituire altra persona in luogo loro, e facendo altrimenti non possino valessi delle sue ragioni, e niuno debba obbedire alli sostituti.

Che nessuno possa esercitare l'officio del Defonto. R.ca 35

Trentesimo primo ordiniamo che nessuno possi esercitare l'officio d'alcun defonto, il quale defonto avanti la sua morte fosse stato inbussolato in qualche officio, o governo di d.a Terra, ne alcuno che fosse debitore della Comunità se prima non averà sodisfatto in quello era debitore alla Comunità, e se si ammettesse all'officio non avendo pagato non vagli.

Mercedi de lavoratori R.ca 36.

Trentesimo secondo ordiniamo, e vogliamo che dal principio di Gennaro sino al primo di aprile li lavoratori zappando, o vangando la terra, potando le viti, e facendo altri negozij di campagna non possino domandare ne avere dal padrone della possessione più di quattro bolognini, cioè un grosso, e dal primo di aprile, sino al primo di agosto non possino avere più che sei bolognini. Ma mietendo il grano vogliamo che possino avere dal Padrone del grano otto bolognini cioè un giulio, e dal primo di agosto sino al primo di Novembre debbano avere un grosso per qualsivoglia esercizio che faranno, e dal primo di Novembre sino al primo di Gennaro non più che tre bolognini, in tutti li sopradetti negozi le femine però possino chiedere, ed avere la metà di quello che hanno l'uomini, quelli però che araranno

la terra con un pajo di Bovi debbano chiedere, ed avere non più che quindici bolognini ogni giorno aggiungendovi a tutti le spese. Quelli che verranno a tritare con le Cavalle il grano non possino avere dal padrone del grano più che sei bolognini per ogni trita, o pure di trenta misure una conforme piacerà al padrone.

Di quelli che sono obligati alle fazioni della Comunità di Arrone. R.ca 37.

Trentesimo terzo ordiniamo, che li giovani di quindici anni siano obligati, e debano fare tutte le fazioni della Comunità, e possino essere ascritti alle capodecine, ed ammessi alle guardie di giorno, e di notte. Li vecchi di settanta anni siano esenti da tutti li pesi, e fazioni Comunitative.

Dell'officio del Cancelliero della Comunita di Arrone. R.ca 38

Trentesimo quarto ordiniamo che il Cancelliero della Comunità di Arrone sia obligato, e debba scrivere, e notare tutte le querele dei particolari d'Arrone, e tutte le stime fatte dai stimatori della Comunità, e tutte le riforme, ed altre lettere, e scritture spettanti alla Comunità senza premio, o mercede. Vogliamo però che possino avere da forastieri un bolognino per qualsivoglia querela de danni dati, e per la stima riferita del danno dato abbi due bolognini da detti forastieri.

Che il Vicario sia obligato a fare una certa opera per

la Comunità di Arrone. R.ca 39.

Trentesimo quinto ordiniamo che il Vicario di Arrone nel tempo del suo officio debba far fare qualche opera della Comunità dal Borgo di Arrone sino alla porta antica di d.a terra avanti quindici giorni di Settembre, e questo riguardo delle Vendembie da farsi, e se in questo sarà negligente cada in pena di soldi venti di denari, e similmente facci fare un altra opera dal principio di detto Borgo per la strada publica verso il Molino, dove sarà bisogno sotto la medesima pena.

Chi non sia obligato venire al Consiglio se non è chiamato. R.ca 40.

Trentesimo sesto ordiniamo che quelli che abitano nelle Ville fuori della Terra d'Arrone non siano tenuti intervenire al Consiglio se però non saranno chiamati ed avvisati per il Balio publico, overo in Casa la sera avanti le Domeniche però siano obligati ad intervenire al Consiglio ancorche non siano chiamati.

Che le possessioni non possono bandirsi senza licenza del Vicario. R.ca 41

Trentesimo settimo determiniamo, ed ordiniamo che niuno possi fare bandire possessione alcuna senza licenza, e volontà del Vicario, e facendolo senza detta licenza non vagli, e sia invalido il bandimento, ne si debba perciò pagare alcuna pena acciò sappi il Vicario se d.a possessione sia per bandirsi per il danno dato, ed acciò lo faccia fare scrivere, e publicare nel Consiglio.

Che l'officiali d'Arrone non possano

riscuotere le pene finito il loro Offi.° R.ca 42.

Trentesimo ottava ordiniamo che il Podestà, ed officiale di Arrone finito che averanno il loro officio non possino più esigere pena alcuna, ma la pena non esatta resti da esigersi dalli officiali da venire, e nuovi.

Che l'officiali d'Arrone non possono astringere alcuno d'Arrone, fuora delli termini d'arrone. R.ca 43.

Trentesimo nono ordiniamo che il Podestà, ed altri officiali della Terra di Arrone non possino forzare, ne astringere, ne ritenere alcuno di Arrone per cause civili, e criminali, ed altre pene da pagarsi altrove, e fuori d'Arrone le cause però che averanno l'atti in Arrone, e il danno sarà commesso nel Territorio d'Arrone, non possino portare, ne condurre le esecuzioni fatte in Arrone fuori del Territorio, e facendo altrimenti non vaglia.

Quanti uomini, e Consiglieri faccino il general Consiglio della Communità d'Arrone. R.ca 44

Quarantesimo ordiniamo, che per il numero sufficiente d'adunarsi per il Consiglio debbano essere almeno quaranta uomini che sono poi sufficienti a fare l'arringo generale, e riformare, ed ottenere le proposte partite, e perciò inbussolati, e pallottati, e quello che sarà vinto

dalle due parti di detti uomini sia valido, e tenghi come se fosse intervenuto.

Che chi non averà fatte le fazioni del Comune non abbia nessuno officio del detto Commune d'Arrone. R.ca 45.

Quarantesimo primo ordiniamo che chi non farà ne vorrà fare li fatti della Communità, verbigrazia opere, guardie, e negozi della Comunità ne vorrà pagare tutte le colletta ed aggravi che imponesse la Communità d'Arrone non possi nemeno avere alcuno officio nella communità (perchè è del dovero, ed è cosa giusta che chi non patisce incommodo veruno meno debba sentire le commodità) e chi elegesse a fare qualche officio nella Communità de facto si punischi in libre dieci di denari per qualsivoglia e ciascuna volta, ne meno si possi elegere per ambasciatore, e chi lo elegesse cadi in detta pena, ne meno possi intervenire al Consiglio, ne possi essere ascritto, ne ammesso il suo parere, e chi l'ammettesse bene che fosse Vicario, e Massari cadi nella medesima pena per ciascuno di loro, e chi ne cogliesse le sue si punischi con la medesima pena ogni volta.

Che non paghino se non la metà del cottimo, quelli che non averanno lavorati li loro lavoricci in quell'anno che devono lavorarsi. R.ca 46

Di più ordiniamo che se alcuno non coltivasse il lavoricciò della Communità, mentre si dovesse coltivare

non sia obligato di rispondare alla Comunità se non per mezzo cottimo al quale sarebbe tenuto se l'avesse coltivati perchè i lavorecci di Arrone sono troppo mal ridotti, ed acciò ogniuno abbi occasione di intermetterli acciò piglino vigore.

Che li pegni debano depositarsi appresso il Camerlengo d'Arrone. R.ca 47.

Di più ordiniamo che tutti i pegni che si faranno dalla curia di Arrone tanto per civile, come per criminale, e di altre pene si debano deporre nelle mano del Camerlengo subito che saranno stati fatti; ed il Balio che non li deporrà cada in pena di dieci libre di denari per ogni volta.

Delle fornace incominciate in che tempo devono finirsi. R.ca 48.

Di più ordiniamo che se alcuno principiasse o disegnasse qualche fornace, e quello non finisse in termine di due anni. Sia lecito a ciascuno di Arrone di fare, e far fare un altra fornace, e tagliare legna per farla, e per le fornaci da farsi in luoghi non proibiti dal presente statuto sia lecito a ciascuno tagliare legna senza licenza della Comunità, e questo sia lecito solamente alli Arronesi, e dove sarà incominciata, o disegnata qualche fornace ne il Vicario ne i Massari possino affittarlo ad altra persona per cesa e per focaccia da farsi, e se lo dassero non sia ben dato.

Che l'affittuario d'alcun provento della Communità di Arrone deba dare idonea sicurtà. R.ca 49.

Di più ordiniamo che se alcuno di qualsivoglia condizione tanto ricco, quanto povero offerirà overo vorrà condurre qualche entrata della Communità d'Arrone, verbi gratia, pascoli, entrata del Macello della Carne, ed altre entrate della Comunità deba prima dare una sicurtà abile, e se si farà altrimenti la sua offerta sia invalida, e nulla, e se il Vicario, o Massari, o altri a nome della Comunità affittaranno qualche entrata senza idonea sicurtà cada in pena di dieci libre di denari per ciascuno, e per qualsivoglia volta.

Come si devono intendere li gradi nella consanguinità, ed affinità R.ca 50.

Di più ordiniamo che in tutti, e singoli loci de presenti statuti, dove si facesse menzione de gradi di consanguinità, ed affinità, sempre detti gradi si debano intendere, e nominare secondo la forma dello statuto della legge canonica tanto in criminale come in civile, ed altre cause miste, e non altrimenti.

Quanto debba esser larga la via Communale e vicinale nel Territorio d'Arrone. R.ca 51

Di più ordiniamo che ogni strada di detta Terra, e Territorio debba essere larga almeno cinque piedi

all'a misura di sedici quale essere larga di qualsi=
voglia piede; la strada però reale, overo Magi=
striale, come è la strada della torcella di S. An=
drea confinante con arrone, e Montefranco
sino alla forca di lecco confinante con arrone
e Piediluco sia almeno larga sei piedi della
medesima misura, la strada però vicina
sia almeno larga quattro piedi alla med.ma
misura, li vicoli però tra le case de vicini
debbano essere almeno grandi due piedi
della detta misura, e se alcuno edificasse qual=
che edificio continuo al muro di un altro senza
licenza del suo vicino non possi attaccare al
muro per un piede della sopradetta misura.

Dell'inquisizione da farsi nelli danni dati. R.ca 52.

Di più ordiniamo che ciascuno di Arrone volen=
do inquisire, o querelare alcuno per danni dati
nelle sue possessioni possi darla, o farla dare
in termine di sei mesi, passato però detto
tempo sia invalida.

Del tempo delle possessioni bandite R.ca 53.

Di più ordiniamo che la possessione che si
bandisse ad istanza di qualcuno non si
possi bandire se non per sei mesi solamente
e non più, e facendo altrimenti non vaglia.

Fascicolo 2°

15r 25

Libro 2°
Del modo di procedere nelle cause civili

Pi.ca 54.

Primieramente stabilimo, ad ordiniamo, e determiniamo che nelle cause civili si procedi in questa maniera che seguita cioè, che ad istanza del creditore si citi il debitore per il Balio d'Arrone la mattina, e la sera precedente per la mattina seguente e basti una citazione se si farà personale. se si citò però in Casa vogliamo che si citi due volte dal medesimo Balio, e facendosi altrimenti l'atti siano nulli, e se il debitore, overo reo comparirà nel termine della citazione e confessarà il debito arrivarà alla somma di venti soldi sopra venti libre di denari si da l'arbitrio del termine di sei giorni a pagare, se la somma sarà da cinque libre in su sino à dieci libre si dia il termine di dieci giorni al debitore, e se la quantità sarà di dieci libre in su sopra tutta la somma si statuischi il termine di quindici giorni, convinto che sarà il reo, e passato detto tempo si facci l'esecuziona Reale e personale contro il debitore che non paga a bene placido del creditore, e se l'esecuzione sarà reale si facci al doppio di quello richiede il creditora ne beni però stabili si facci l'esecuziona traplicata, ad il reo overo debitore possi raccogliere il pegno, e tenuta nel termine di dieci giorni, e non raccogliendola in detto termine si elegino due uomini abili a stimare detto pegno, e tenuta, e fatta la stima si dia al creditore l'esecuzione fatta dal creditora in solutum, e se vales

se più l'esecuzione che la quantità del credito, e le spese fatte legittimamente, tutto quel di più che sarà stimato si restituisca al debitore, e se il debitore che sarà citato legittimamente non comparità e sarà contumacie si eseguischi contro di lui ad istanza del creditore come sopra: debba però il creditore liquidare, e mostrare le sue ragioni in ordine al credito pretaso avanti di proferire la sentenza, e se alcuno citato come sopra sarà forastiero è assente, si possi allegare la lontananza da qualche persona parente, e considerata l'assenza sia in arbitrio del giudice di dare il termine a comparire, e non comparendo in d.° termine dato dal Giudice si procedi a far l'esecuzione come sopra. questo però agiungemo che non si possi fare esecuzione veruna se prima non si pagaranno i caposoldi dal creditore alla Comunità, cioè tre denari per ciascuna libra li quali caposoldi siano tenuti dalla Communità, e non da altra persona.

Della raggione sommaria d'amministrarsi all'Arronensi, e forastieri. R.ca 55

Di più ordiniamo che tra l'uomini d'Arrone, e tra l'abitanti si facci la legge sommaria sino in venti soldi, ed alli forastieri si facci sino a cinque libre di denari.

Che le cause civili in prima instanza si conoscano in Arrone. R.ca 56

Di più vogliamo che le prime cause tutte si

principino in azione dall'officiale, o Cancelliere, e Giudice ordinario, e facendosi altrimenti non tenghi.

Che nelle cause civili si creda alla relazione del Balio. R.ca 57.

Di più ordiniamo che il Balio della Comunità sia obligato citare ad istanza di ogniuno tutte, e singole persone che averà commandato, e si creda alla sua relazione, e non facendolo cada in pena di venti soldi per ogni volta.

Che il citato possa agitare contro l'attore che non comparisce. R.ca 58.

Di più ordiniamo che se alcuno farà citare il debitore, e non comparirà a fare le sue proteste avanti il Giudice, e comparirà il citato, ed aspettarà finche finischi l'ora del giudizio delle cause civili, e il creditore, ed attore non comparisse il d.o citato possi avere dal principale per suo interesse soldi cinque, e facciasi l'esecuzione per detti soldi somariamente senza altra citazione contro detto principale ad istanza del citato.

Della copia, e termine da domandarsi nelle cause civili. R.ca 59.

Di più ordiniamo che il reo, o citato in cause civili possi domandare la copia, ed il termine a rispondere, ed il Giudice per il primo termine statuisci, e gli dia dilazione di quattro giorni di tempo a rispondere, e se in d.o tempo non risponderà allegando una vera causa d'impedimento possi dimandare la seconda dilazione, ed il Giudice gle l'ha concedi, e sia il termine di due giorni giuridici, e se in d.o tempo non comparirà per qualche lecito impedimento come sopra il Giudice

gli dia il termine di un altro giorno a rispondere, e non rispondendo in questo ultimo termine si procedi contro di lui con l'esecuzione come si è detto nel capitolo precedente, e se alcuno domandasse il termine a produrre l'interrogatori articoli, o eccezione, il Giudice gli statuischi tre giorni giuridici per le dette produzioni, e se in d.° termine non produrrà le dette raggioni per impedimento lecito il Giudice gli conceda la seconda dilazione di due giorni, e non più, e se in detti giorni le cose che spettano alla sua causa si proceda avanti la giustizia, e se il Reo domandasse il termine o copia in altre cose, ed atti civili, o criminali sia in arbitrio del giudice di concedere la copia ed il termine, ed il termine dato al debitore non vaglia nelli giorni feriati, e riservati in onore di Dio.

Delle appellazioni, e prosecuzione di esse. R.ca 60.

Di più ordiniamo che sia lecito a ciascuno appellarsi, e ricorrere dal Superiore dopo la sentenza data tanto nelle cause civili, come criminali, mentre però si appellarà fra dieci giorni dopo la sentenza data, e non appellandosi in d.° termine non possi più appellarsi ma la causa sia, e si tenghi persa, ed in evento che si appellasse, e ricorresse dal Superiore o Giudice competente ed averà prodotta l'appellazione in scriptis debba fra quindici giorni dopo l'appellazione liquitare, e se in detto termine non l'avrà proseguito la sua causa sia abbandonata, e derelitta, e non possi in tal causa appellarsi più, ne ammettersi più l'appellazione. Vogliamo inoltre che non possi alcuno appellarsi

avanti la sentenza definitiva.

Della refezione delle spese nelle cause civili. R.ca 61.

Di più ordiniamo che se alcuno fosse condannato in cause civili d'ogni tempo possi rifare le spese sentendosi gravato citata però la parte, e se nella medesima causa con arte, e senza lecita occasione d'impedimento sarà di nuovo contumace non possi, nè debba, ne far più le spese, ne se gli dia più udienza, ma si procedi contro di lui alla esecuzione Reale, e personale come sopra nel p.o capitolo de civili.

Del termine da darsi all'attore ad probandum nelle cause Civili. R.ca 62.

Di più ordiniamo che se alcuno citato in cose civili negarà in presenza del giudice, possi il principale in termine di tre giorni procurare il suo credito, ed indurre li testimoni ad esaminarsi, e se in d.o termine non potesse indurre li testimoni, e provare il suo credito per causa di qualche giusto impedimento sia in arbitrio del Giudice di concedergli la seconda, e terza dilazione. Vogliamo ancora che il creditore, e debitore assieme possino fare partito di giuramento al loro arbitrio, e fatto il giuramento per virtù del med.o sia decisa, e definita la causa, ed il Giudice debba avere per il giuramento un solo bolognino.

Del non doversi ammettersi testimoni minori nelle cause civili. R.ca 63

Di più ordiniamo che la testimonianza de fanciulli che non arrivassero alli quattordici anni sia invalida, e nulla, e vogliamo che la testimonianza fatta da un fratello per l'altro fratello, e da parenti per altri parenti sia valida

e buona, purche non stiano ad un pane, ead un vino nella medesima casa.

Che si debba far compromesso tra li Cognionti R.ca 64.

Di più vogliamo che se litigassero assieme li parenti sino nel terzo grado, il Giudice li possa astringere al compromesso, e chi ricusasse, e non volesse fare il compromesso, e non volesse obedire alla curia di Arrone incorra in pena di dieci libre di denari subito, ed ogni volta, e niente dimeno sia tenuto a comprometter la causa ancorche abbi pagato la pena.

Che le donne dotate si debano escludere dall'eredità. R.ca 65.

Di più vogliamo, ed ordiniamo che la donna dotata dal Padre, dall'avo, dall'avia, dal fratello, o dal Zio, o da altri suoi consanguinei, e diretti, e trasversali, e superiori, e minori tanto fratelli, o discendenti maschi, o femine non possa, ne deba succedere nell'eredità, e nei beni Paterni, e Materni, o del Nonno, o della Nonna, dei fratelli, o dei Zii, o di uno, o di più; e che la Donna dotata sia privata, ed espulsa inoltre dall'eredità, e dai beni di tutte le sopranominate persone.

Del salario del Cancelliere nelle Cause Civili. R.ca 66

Di più vogliamo, ed ordiniamo che la curia del Castello di Arrone abbia per ogni citazione un bologni- no, e più non possa avere dall'attore, per ogni protesta bolognino uno, per ogni obligazione

due bolognini, e per ogni semplice interrogazione di articoli due bolognini, e per ogni sentenza definitiva bolognini due, e per ogni esame di articoli d'interrogazioni de testimoni bolognini tre, e per ogni altro atto, e per ogni altro atto un bolognino, e non più, vogliamo che detti officiali per ogni esecuzione che faranno contro qualunque non possano, ne debano avere dal Reo più di un bolognino per ogni fiorino, se l'esecuzione seguirà entro il Castello di Arrone, o suo sobborgo: se poi li sud.i atti si faranno nelle Ville del sud.o Castello potranno ripetere, ed avere dal Reo convenuto due bajocchi per ogni fiorino, e vogliamo che i sud.i officiali non possano ripetere, ed avere mercedi nelle sentenze definitive, se non che quelle prescritte di sopra.

Che si possi domandar parere alli Dottori nelle Cause Civili R.ca 67.

Di più vogliamo, ed ordiniamo che ogniuno possa domandar consiglio ai Dottori nelle cause Civili, quanto nell'ordinarie tanto nelle straordinarie, e che la Curia dovrà ammettere tale domanda, e non vi si possa ricusare.

Della mercede del Balio delle citazioni da farsi ai forastieri R.ca 68.

Di più vogliamo, ed ordiniamo che il Balio della Comunità d'Arrone non possa domandare, ed avere dai forastieri per sua mercede più che dodici boj. per ogni citato, se il citato domicilia entro il Castello, o nel suo soborgo. se il Citato poi domicilia in Villa, il Balio abbia ventidue denari, e che due denari forma

no un bajocco, e se domandarà di più cada nella pena di due soldi per ogni citato per ogni volta.

Che cosa non possi levarsi per esecuzione dalla corte. R.ca 69.

Di più ordiniamo che gl'officiali della Terra di Arrone non possano levare li panni delle donne, ne le armi offensive, e difensive per l'esecuzione da farsi, se il debito non fosse fatto per le medesime donne, allora sarà lecito agl'officiali esecutare li panni delle donne.

Giorni feriati nelli quali non si rende ragione civile R.ca 70.

Di più vogliamo, ed ordiniamo che la Curia di Arrone non possa render raggione nelle Cause Civili: nei giorni di Domenica, nelle Feste della Pasqua di Resurrezione, otto giorni prima, ed otto giorni dopo, nelle feste di Pentecoste, nella Festa della Ascensione del Signore, nella Festa del Corpus Domini, nelle Feste del Santo Natale, otto giorni prima, ed otto giorni dopo, nella Festa dell'Epifania, e nella Festa della Circoncisione di Nostro Signore, nella Festa di S. Antonio in tutti i Venardi, nelle Feste di Maria SS.ma, nella Festa di S. Giovanni Battista, nella Festa dei quattro Evangelisti, nella Festa dei Santi Apostoli, nella Festa di tutti i Santi, nella festa dei Santi Martiri, nella festa di S. Antonio abate, di S. Calisto, di S. Francesco, di S. Borromeo, di S. Angelo del Mese di Settembre, della

S. Croce nel Mese di Maggio, di S. Catarina, di S. Lucia, e dalla Natività della Festa di S. Gio. Battista fino alla Festa della Madonna SS.ma di mezzo agosto.

Libro 3°

Del modo, e forma da procedersi nelli Malefici. R.ca 71.

Di più vogliamo, ed ordiniamo in primis che ciascuna persona abitante di Arrone possa procedere, ed agire nelle cause Criminali in tutti i giorni giuridici, ed anche feriati, perchè i deliquenti, litiganti, e malfattori in ogni tempo temino di commettere malefici, e delitti. E in ciò si proceda secondo il modo, e forma sequente, e chiunque commetta maleficio si debba ammonire per mezzo del Balio, ed il deliquente si dovrà porre dal Balio med.e nelle mani del Maestro, e si deba citare nel termine di due giorni a comparire, e se non comparisce si deba nuovamente intimare come sopra con altro simile termine. E se nel d.o ultimo termine l'inquisito non comparirà si ponga nel Bando sotto quella pena nella quale incorrono i Banditi assegnando il termine di cinque giorni a comparire nuovamente, e se nel d.o nuovo termine non comparirà il med.o Maestro procederà alla sentenza. la quale sentenza il d.o Maestro deba farla notificare al med.o inquisito al suo domicilio, e si assegni al med.o altro tempo di giorni dieci a pagare la pena, a cui fu condannato, e se l'inquisito si trovasse assente dalla Patria e provata l'assenza si citi di nuova a comparire con altro termine alla ragione di venti miglia per ogni

giorno di distanza, e se comparirà in detti due termini, e confessarà il delitto o in tutto, o in parte, o se negarà il maleficio in tutto, o in parte dalla curia si ammetta la di lui comparsa, data però in prima idonea cauzione di stare, o essere sogetto alla curia, e di pagare la pena nella quale di diritto fu condannato. E si citi a fare tutti gli atti in d. inquisizione fino alla sentenza, e si ammonisca per ogni giorno, ed ora e paghi due bologni per sua responsabilità, e detta cauzione.

Dell'arbitrio della Corte nelle Cause Criminali. R.ca 72.

Di più ordiniamo, e vogliamo che i Podestà, ed Officiali tutti della Terra di Arrone possino procedere nelle cause Criminali per inquisizione, per accusa, e per denuncia, e per querela.

Quali testimoni non si debono ammettere nelle cause Criminali. R.ca 73

Stabilimo, ed ordiniamo che non debono ammettersi quelli che sono minori di anni ~~venticinque~~ quindici e non deba credersi alle loro deposizioni, e se si ammettono, e verranno esaminati il di loro giuramento non valerà, e se non sono meno di due sopra ~~venticinque~~ quindici anni la di loro deposizione non valerà, ne tenerà, e le femine poi minori di dodici anni ciò non ostante potranno ammettersi, sotto poi li dodici anni se sono tre conformi valerà la loro deposizione.

Della pena di chi bestemmiarà Iddio, e gli altri Santi della Celeste Corte. K.ca 74

Stabilimo, ed ordiniamo che venga infranta la lingua ser=pentina dei Bestemmiatori compagni, e Satelliti del Diavolo, e dei Spiriti infernali, e perciò niuna persona di qualunque grato, stato, condizione, e dignità, ardisca, o pretenda bestem=miare, o in altro modo maledire il nome Onnipotente Iddio e del Nostro Signore Gesù Cristo, della di lei Madre SS.ma sempre Vergine Maria, o in altro modo vituperare, e no=minare il di loro nome, ed i contravventori saranno puniti in venti libre di denaro per ogni volta, e se ciascuno bestemmierà, o maledirà qualunque altro Santo, o Santa della Celeste Corte si punisca in dieci libre di denaro per ogni volta; se qualcuno poi giurasse per il Corpo, o per il Sangue di Dio, o dell'intemerata Vergine Maria si punisca _ipso facto_ in venti soldi di denaro, e se poi similmente qualcuno giurerà per il Corpo di altri Santi, e Sante si punisca _ipso facto_ in dieci soldi di denaro. e se qualcuno spesso bestemmiarà il Nome di Dio, e della Vergine, e di altri Santi, e Sante, e con più replicate parole vituperose proferite contro li med.i sia condan=nato, e punito nel duplo per ogni caso come sopra.

Della pena di chi commetterà spergiuro ed il giuramento irrito K.ca 75.

Stabilimo, ed ordiniamo che niuna persona ardisca, o pre=suma faccia, o induca altri a fare spergiuro, ed irrito giuramento, giurando, e testificando falsamente avanti la corte della Terra di Arrone, o deponendo il

falso, e chi contrafarà sia condannato per ogni volta in Cinquanta libre di denari, e se qualche persona dannificarà con la sua iniqua deposizione, oltre la pena predetta sia tenuto alla rifazione de danni, e di interessi del pariente; e se qualcuno farà, o farà fare falsi, ed iniqui contratti, ed istromenti, o altre false scritture sarà condannato in libre cento di denaro per ogni volta, e sarà tenuto alla rifazione di danni, e di interessi arrecati come sopra.

Della pena di chi conoscerà carnalmente l'infedeli e gl'animali bruti. R.ca 76.

Acciò alcuno non si facci indurre, e tirare dalla libidine sporca delle bestie, ordiniamo similmente che niuna persona acciecata dalla tentazione del Diavolo ardischi, o presumi peccare carnalmente con Ebrei, o altri infedeli, o con Bestie, e chi caderà in tanta grande scelleratezza si condanni, e si punischi in libre trecento di denari per ciascuno, e per qualsivoglia volta

Della pena de Sodomiti. R.ca 77.

Perchè non vi è più abominevole, e puzolente peccare della Sodomia, e del peccato contro natura, e più odioso appresso Dio, perciò determiniamo ed ordiniamo che se alcuno dalli sedici anni in su fino ai 44. commettesse peccato di Sodomia, tanto se fosse agente, come pariente, se saranno d'accordo in tal brutto peccato si condanni in libre

cinquanta di denaro ciascuno, e qualsivoglia volta. E se alcuno minore di quattordici anni, e magiore di dodici tanto agente che pariente cada in questo abominevole peccato si condanni in libre venticinque di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta; li minori però di doci anni incorrendo in simil peccato tuttavia si condanni in qualche pena. Se alcuno però maggiore di sedici anni si lasciasse indurre in questo orrendo peccato, tanto agente, come pariente d'accordo come sopra si condanni in libre Cento di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta. E se alcuno maggiore commettesse questo sporco peccato guastasse, e rompesse il Culo a qualche fanciullo si condanni in libre Cento cinquanta di denari per ciascuno e qualsivoglia volta.

Della pena di chi conoscerà carnalmente li suoi Parenti, ed affini. R.ca 78.

Di più ordiniamo che niuna persona inclinata alla libidine ardischi, o presumi usar carnalmente con la Madre, con il Padre, o figliuola, tanto agente, come pariente assieme d'accordo, si condanni in libre duecento di denari. Di più se alcuno peccasse con la Sorella, e con il fratello, o Nepote, o Nepoti carnali, o Zii, si condanni in libre cento cinquanta di denari, e se alcuno similmente peccasse con altri suoi Parenti sino al terzo grado, e con il Compare, ovvero Commare, e persone Religiose, si condanni in libre Cento di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta: e di simil pena si condanni chi usarà con l'affine in terzo grado.

Della pena di chi commetterà l'adulterio Rca 79.

Di più ordiniamo, acciò si rimova la libidine inonestà, e si dia terrore ai libidinosi, che se alcuno è uomo, o donna da sedici anni in su commettesse adulterio con donna d'altri si condanni in libre ottanta di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta. Li minori però di sedici anni, e li maggiori di quattordici similmente incorrendo in questo peccato si condannino in libre quaranta di denari; li minori però di quattordici anni niente dimeno siano puniti. Similmente se alcuna donna fosse forzata a commettere adulterio non sia condannata a pena alcuna, e se alcuno tentasse di adulterio alcuna donna, o gli volesse far violenza, o gli facesse qualche segno di vituperio per disonorarla si condanni in libre quaranta di denari qualsivoglia volta però se lo facesse in casa della donna, ma se lo facesse fuori di Casa sua, si condanni in libre venticinque di denari, e se alcuno pigliasse qualche donna per forza si condanni in libre cinquanta, ed in tutti l'adulteri, stupri, ed incesti possi la corte di arrone procedere per inquisizione, accusa, e querela dell'offeso, ed ingiuriato.

Della pena dei detrattori. Rca 80.

Di più ordiniamo, acciò si ponga a freno la diabolica, e serpentina lingua de detrattori, che se alcuno togliesse la bona fama tanto a donne, come ad uomini dicendo questo è ruffiano, e Puttana,

e latro, e furbo, ci dicesse altre parole disoneste, e vituperose simili a queste si condanni in libre venticinque di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, e se nel togliere della fama avesse mentito, e detta la bugia, sia obligato a dire di aver detto la bugia, ed il falso, e si condanni a doppia pena; e la detrazione della fama si debba provare per legittima per due testimoni.

Della pena di chi dirà parole ingiuriose contro alcuno. R.ca 81

Di più ordiniamo che qualsivoglia persona di qualunque condizione ardisca, o presuma dire, o proferire contro alcuno con la sua lingua maledicente parole ingiuriose Vesbigiarza dicendoli Ruffiano, Puttana, traditore, traditrice, falsario, o falsaria, cornuto, o cornuta, ladrone, strega, coglione, assassino predatore, o predatrice, manigoldo, e manigolda fattucchiera, e fattucchiero, ed altre parole ingiuriose, e chi contrafarà si punischi in libre dieci di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi infacciarà alcun vittuperio ad alcuna persona. R.ca 82.

Di più ordiniamo che niuno ardisca di fare ingiuria al compagno, e di imprecargli qualche maledizione o dirgli parole poco oneste, e vituperio, e chi contrafarà si punischi in libre dieci di denari per ciascuno, e per qualsivoglia volta.

Della pena di chi minacciarà alcuna persona. R.ca 83

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia

stato, grado, e condizione ardischi, o presuma minacciare alcuno dicendo ti voglio sicuramente ammazzare, e chi contro farà si punischi subito in libre cinque di denari, e se dicesse io ti voglio bastonare, o legnare, e darti calci, o schiaffi, o sasse altre parole minacciose si punischi de facto in libre tre di denari, e se alcuno minacciasse contro alcuno con arme sfoderate si punischi in libre dieci di denari, e se minacciasse con bastone, o altra sorte di legname, o con sassi si punischi ipso facto in libre cinque di denari.

Della pena di chi causarà alcuna rissa. R.ca 84

Di più ordiniamo che chi sarà causa di qualche rissa, o questione, o rumore si punischi in libre dieci di denari.

Della pena di chi insulterà alcuno con le arme, o senza R.ca 85

Acciò si viva in pace, ed acciò si atterrischino l'uomini rissatori, o sanguinari, ordiniamo che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, e privilegio ardisca di fare insulto ad alcuno con arme sfoderate, verbigrazia spada, pugnale, o cottello, o altre arme simili e chi contrafarà si condanni e punischi in libre cento di denari, e se l'insulto si farà senza arme si condanni l'aggressore in libre venti di denari, e se alcuno assaltasse l'altro con dette arme altrove che alla Casa, o possessione propria si condanni in libre venti di denari, e se l'insulto sarà fatto con bastone, o altra sorte di legname l'aggressore si condanni in libre venticinque se sarà in casa, o nella possessione, se sarà altrove che in detti luoghi si condanni in libre dieci di denari per ciascuno

e qualsivoglia volta.

Della pena di chi percuoterà alcuno con le armi. Rca 86.

Acciò si raffrenino l'inimicizie, molto odiose, e di danno, che sono cagioni di ruine, e morti di uomini vogliamo, ed ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, autorità, e dignità, e Nobiltà ardisca, o presuma tentata dal diavolo percuotere, o ferire alcuno con armi di ferro, come si è detto di sopra, e con effusione di sangue, e chi contrafarà si condanni in libre quaranta di denari, e se per la ferità ne restarà perpetuo segno, o cicatrice apparente e manifesta, o sarà con rottura di carne si condanni il delinquente in libre ottanta di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, e qualsivoglia ferita. e se la ferita sarà senza sangue, o frattura di carne si condanni il delinquente in libre venti di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, e qualsivoglia ferita, e se la percossa sarà senza sangue e frattura di carne si condanni il delinquente in libre venti di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, o qualsivoglia ferita, e se la percossa o ferita data sarà entro il collo con effusione di sangue il percutiente si condanni in libre trenta di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, qualsivoglia ferita e se sarà senza sangue si condanni si condanni il delinquente in quindici libre di denari per qualsivoglia volta, e se le ferite saranno fatte con bastone, o altra sorte di legname o con sassi dal collo sopra con sangue

il percutiente si condanni in libre trenta di denari, e se sarà con cicatrice apparente, e con frattura di carne il delinquente si condanni in libre ottanta di denari, e se sarà dal collo dentro con sangue con dette armi si punischi il delinquente in libre quindici di denari, e se sarà senza sangue si condanni in libre dieci di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, e se alcuno con dette armi di ferro, o senza percotendo alcuno rompesse qualche osso di qualche parte del corpo si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia osso rotto, e se il ferito rimanesse storpio il delinquente si condanni in libre cento di denari

Della pena di chi amputarà alcun membro ad alcuna persona, e di chi l'affiascarà Rca. 87.

Di più ordiniamo che niuna persona di qualunque condizione, stato, grado, o dignità, ardischi, o presumi con arme di ferro, o senza ferro tagliasse affatto ad alcuno qualche membro del corpo. Verbigrazia, gambe, braccia, mano, o piedi, e chi contrafarà si condanni e si punischi in libre duecento di denari per ciascun membro reciso, e qualsivoglia volta, e se alcuno tagliasse la lingua ad un altro si condanni in libre trecento di denari, e se alcuno tagliasse l'orecchia ad un altro si condanni in libre cento di denari per qualsivoglia orecchia tagliata, e se alcuno tagliasse il naso ad un altro si condanni in libre duecento di denari, e se alcuno tagliasse

ad un altro le dita della mano si condanni in libre cin=
quanta di denari per ciascun dito tagliato, e se alcuno ta=
gliasse le dita de piedi si condanni in libre trenta di denari
per qualsivoglia dito tagliato, e se alcuno cecasse un
altro con arme o senza si condanni in libre duecento
di denari per qualsivoglia occhio cecato, e se alcuno
con armi, o senza sarà causa di far perdere i ~~denti~~
testicoli, cioè se sarà causa di fare affiascare alcuno
si condanni in cento libre di denari per il testicolo
perso, ovvero affiascato, e se alcuno tagliarà ad un
altro qualche membro si condanni in libre venti
di denaro per qualsivoglia membro per ogni volta.

Della pena di chi farà cadere alcun dente dalla bocca d'alcuno. R.ca 88

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia
condizione come sopra ardischi, o presumi percuotere
alcuno con armi, o senza nella faccia, e se succedendo
tal caso per tale percossa cadesse un dente si pu=
nischi il malfattore in venticinque libre di denaro
per qualsivoglia dente caduto, oltre poi la pena
della ferita fatta nel viso.

Della pena di chi scorticherà la faccia ad alcuno R.ca 89.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra
ardischi, o presumi raschiare con l'unghie la faccia
d'un altro col fargli uscire il sangue, e chi contrafarà
si punischi in libre dieci di denari, e se ne uscirà
il sangue si condanni subito in cinque libre di

denari per ciascuno, e qualsivoglia volta.

Della pena di chi percuoterà alcuno con la mano vota, o con li calci. Rca 90

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardischi percuotere un altro per il corpo con pugni, o schiaffi, o calci con piedi con spargimento di sangue, e chi contra farà si condanni in libre venti di denari per qualsivoglia percossa con il sangue, e se non vi sia effusione di sangue si punischi in libre dieci di denari per qualsivoglia e ciascuna volta si percuoterà; e se la percossa sarà tale dalla testa in giù, e ne uscirà il sangue si condanni il malfattore in libre dieci di denaro, e se non uscirà il sangue si condanni il malfattore in libre cinque di denari per qualsivoglia percossa.

Della pena di chi pigliarà alcuno per li capelli, o vero per la barba, o per l'orecchio, o naso. Rca 91.

Di più ordiniamo che nessuna persona come sopra ardisci pigliare alcuno per li capelli, o per la barba o per l'orecchie, o naso con collera tirando, o scarpendo, e chi contrafarà si punischi in libre dieci di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta.

Della pena di chi pigliarà alcuno per la persona. Rca 92

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia condizzione ardischi o presuma con collera pigliare alcuno mascharato abbracciandolo, tenendolo

e movendolo, e chi contrafarà si condanni in libre cinque di denari, e parimenti se gli farà violenza, e se per questa violenza caderà in terra, e gl'uscirà il sangue si condanni il malfattore in libre venti di denari, e se non uscirà sangue si punischi in cinque libre di denari, e se per tal caduta ne uscirà il sangue si condanni in libre dieci, e se per tal caduta si rompesse qualche osso, e restasse mutilo di qualche membro, o si rompesse il granio della testa si condanni il delinquente nelle pene dette di sopra.

Della pena di chi lanciarà arme o sassi contro alcuno. K.ca 93

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardisca, o presumi lanciare o tirare alcuna sorte di arme di ferro contro alcuno con animo irato benche non facesse colpo, e chi contrafarà si punisci in libre dieci di denari per qualsivoglia sorte di armi che lanciasse, o se lanciasse, o tirasse bastone asta, ed altra sorte di legname, o sassi, e non facesse colpo si condanni il delinquente in libre cinque di denaro per ciascuno qualsivoglia volta.

Della pena di chi morderà alcuno con i denti K.ca 94.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardischi con animo irato di mozzicare alcuno con spargimento di sangue, e chi contrafarrà si condanni in libre quindici di denari, e se non uscirà sangue si condanni in libre otto di denari

per ciascuna, e qualsivoglia volta, e ciascuna morsicatura, e se alcuno morsicarà un altro dal collo dentro con il sangue si punischi in libre otto di denari, e se non uscirà il sangue si punischi in libre quattro per ciascuna morsicatura, che per tale morsicatura restasse la cicatrice, o segno brutto perpetuo, e se morsicando portasse via il naso, o l'orecchia d'un altro si condanni con le pene di sopra parlando delle cicatrici, e tagliatura del naso.

Della pena di chi machinarà contro alcuno Rca 95.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardisca machinare tradimenti, ed insidie contro la Santa Romana Chiesa, e la Sede Aplica, ed il Sommo Pontefice, contro la Comunità di Spoleti, e la Communità di Arrone, e chi contrafarrà si condanni in libre Cinquanta di denari, e se alcuno insidiasse ad un altro si condanni in libre venticinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi farà conventicole, ed adunanze. Rca 96.

Acciò si viva in pace nella Terra di Arrone, e suo Territorio, e distretto, e non si faccia qualche disturbo vogliamo, ed ordiniamo che niuna persona come sopra ardischi, o presuma fare conventicole con altre persone in Arrone, suo territorio, le quali conventicole fossero causa di disturbo della detta Terra e chi contrafarrà si condanni in libre venticinque

di denari per qualsivoglia volta la conventicola però s'intenda da dieci uomini in su.

Della pena di chi farà cadere alcuno da luogo alto Rca 97.

Di più ordiniamo che se alcuno di qualsivoglia condizione, stato, grado, e dignità come sopra con arte, inganno, e collera facesse cadere alcuna persona da qualche albero, o da qualche altro luogo elevato, ed eminente e se per detta caduta al paziente uscirà il sangue si punische in libre venti di denari, e non uscendogli sangue si condanni in libre dieci per qualsivoglia volta, e se per detta caduta se gli rompesse qualche membro del corpo, o cranio della testa, o rimanesse storpio di qualche membro, o perdesse qualche occhio, o se gli acciaccassero dei testicoli, cioè se gli affiascassero si condanni nelle pene di sopra poste in tali casi per ciascuno qualsivoglia volta, e per ciascun membro.

Della pena di chi sporcarà alcuna Imagine di Santi. Rca 98.

Perche spesso per collera di qualche cosa verbigrazia di perdita di denari, o altri beni l'uomini bestiali, istigati dal diavolo s'inducono a dipingere, a guastare e sporcare l'Immagini de Santi, per questo ordinamo che niuna persona ardisca, o presumi in modo alcuno dipingere, o inbrattare alcuna figura, immagini, o statue de Santi, o Sante del Cielo, e chi contrafarrà si condanni in libre cento di denari per cia=

scuno per qualsivoglia volta, e sia tenuto perpetuamente infame appresso il mondo, e nella med.ª pena si condanni chi scagliasse sassi ad Immagini.

Della pena di chi occuparà li Beni del Commune. R.ca 99.

Di più vogliamo, ed ordiniamo per bene publico, utilità, e decoro della Comunità d'Arrone, che niuna persona di qualsivoglia grado, stato, condizione, autorità, nobiltà privilegio, e dignità ardischi in modo alcuno pigliar occupare, o ritenere i beni, e robbe della Comunità di Arrone dentro le porte di detta Terra - Verbigrazia - pigliando i Casalini, spazj de luoghi, impedire le strade publiche, ed altre cose spettanti alla Comunità d'Arrone e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari, e se alcuno pigliasse, o occupasse le porte, o muraglie di detta Terra di Arrone, o Torione della medesima, si condanni in libre duecento di denari ed in tutti li predetti casi debbia rimuovere l'impedimenti, e fabrica fatta se però non sia convenuto con detta Comunità, che alcuno pigliasse, occupasse, o rattenesse cose, e beni di d.ª Comunità fuori di detta Terra dovunque saranno si condanni in libre venticinque di denari, e niente dimeno vogliamo che lasci le cose occupate ogni volta che gli sarà intimato, e proibito da d.ª Comunità, o dal giudice di d.ª Terra, e caso che non restituisse alla Comunità in termine assegnatoli dalla Comunità, o dalla Curia, oltre la pena detta di

sopra cada in pena di dieci soldi ogni giorno che non restituirà detti beni detenuti. Vogliamo però che se alcuno vicino al suo lavoriccio che tiene pigliasse, ed occupasse qualche cosa della Communità di poca quantità; non cada in pena alcuna, ne si possa procedere contro di lui senza querela de Vicari, e Massari di detta Terra.

Della pena di chi turbarà alcuno nel suo possesso. R.ca 100.

Acciò si rimedi all'inzaziabile cupidigia, ed avarizia, ed acciò si rimovino li scandali che possono succedere ordiniamo che niuna persona ardichi disturbare o in modo alcuno molestare, ed inquietare alcuno nella sua pacifica possessione o in casa: Verbigratia rappando, arando, entrando, occupando, e facendo altra cosa contro la volontà del Padrone, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta per qualsivoglia volta, e deba lasciare li beni occupati.

Della pena di chi si amministra ragione da se stesso. R.ca 101.

Acciò si viva con timore della giustizia, ed acciò niuno facci ciò senza l'altro, ordiniamo che niuna persona di tanta autorità, ed arroganza ardisci, disturbare, o in modo alcuno di farsi la giustizia da se stesso. Verbigratia togliere per forza al debitore il ferajuolo, o la Cappa, la berretta, cappello, denari, ed altre cose che il debitore portasse, o pure le robbe della sua Casa della possessione per farsi la giustizia da se, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta, oltre la

restituzione della robba tolta per forza.

Della pena di chi commetterà il furto. R.ca 102.

Acciò si levi dalla presenza, e commercio degl'uomini l'inimico della natura umana, che non tiene conto della conscienza ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia condizione ardisca di rubbare la robba di altri al valore di cinque soldi in su sino in dieci, e chi contrafarra si punisca ipso facto in libre cinque di denari, e se alcuno rubbarà la valuta di dieci soldi in su sino a venti si condanni in libre dieci di denari, e se alcuno toglierà il valore di venti soldi in su sino in libre cinque si condanni in libre venticinque di denari, e se alcuno rubarà il valore di cinque libre in su sino alla somma di dieci libre si condanni in libre Cinquanta di denari, e se alcuno rubarà il valore di dieci libre sino in venticinque si condanni in libre cento di denari per ciascuna volta, ed in ogni furto sia obligato rifare il danno al doppio, e se alcuno rubarà il valore di venticinque libre in su si condanni dal Superiore Maggiore nella pena legale conforme gli parerà, e piacerà.

Della pena di chi commetterà incendio. R.ca 103

Acciò si tenghi a freno l'ira, e l'impeto degl'uomini temerari, e maligni, vogliamo, ed ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado

ardisca con animo adirato, e pensatamente fare ne far fare incendio, o fuoco nei beni d'altri nel valore di cinque soldi in su sino in dieci, e chi contrafarrà si condanni subito in cinque libre di denari, e se alcuno abruciarà dal valore di soldi dieci in su sino a venti si condanni in libre dieci di denari, e se alcuno darrà fuoco come sopra dal valore di venti soldi in su nella somma di cinque libre, si condanni in libre venticinque, e se alcuno darrà fuoco per il valore di cinque libre in su sino in dieci libre si condanni in cinquanta di denari, e se alcuno darà fuoco come sopra per valore di dieci libre in su sino alla somma di venticinque libre si condanni in libre cento di denari per ciascuna volta, oltre il risarcimento del danno dato al doppio, e se alcuno darrà fuoco ne beni di un altro come sopra in tutto, e per tutto sia condannato nella pena legale ad arbitrio del Superiore. Vogliamo però che se alcuno non con arte, ma a caso dasse fuoco nella robba di altri non sia tenuto a pena alcuna, ma solamente all'emenda del danno dato.

Della pena di chi commetterà fraude contro il Commune d'Arrone. R.ca 104.

Di più vogliamo, ed ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado come sopra ardisca fare, ne commettere fraude, o inganno alcuno contro la Comunità d'Arrone, verbigratia defraudargli il denaro il grano, ed altre cose mobili di detta Communità, e chi contrafarrà si condanni in libre venticinque di denari in ciascuna volta.

Della pena di chi s'opporrà dalla Corte di Arrone. R.ca 105.

Di più vogliamo, ed ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado come sopra ardisca impedire, ed opporsi alla Corte di Arrone nelle esecuzioni fatte giustamente, o di opporsi al Vicario, e Massari nell' esigere i cottimi, i dazi, ed altre entrate della Communità, e chi contrafarà si condanni in libre venticinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi si parte di Palazzo senza licenza della Corte. R.ca 106.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra essendo rattenuta nel Palazzo dalla Corte di Arrone per causa di qualche debito, o pena da pagarsi ardisca andar via, e partirsi da d.o Palazzo senza licenza della d.a Corte, e chi contrafarà si punisca subito in libre dieci di denari della detta Montanza.

Della pena di chi rompe le carcere, e n'esce. R.ca 107.

Di più ordiniamo che se alcuna persona di qualsivoglia grado, condizione fosse fatto prigione nelle carceri della Communità di Arrone come sarebbe a dire nella Torre, o Torrione della Chiesa di S. Giovanni, o in altro luogo assegnato per carcere dalla Communità d'Arrone, ardisca, o presuma rompere detta prigione, ed uscirne per forza, ed occultamente, chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per

qualsivoglia volta, e nella medema pena si condanni chi sarà complice in simil caso, e porgerà ajuto.

Di chi fa usura contro il prossimo. R.ca 108.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra farà usura contro il prossimo suo, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta, e sia tenuto restituire tutto quello che averà acquistato per usura, ed in tal caso si dovrà credere a quattro persone alle quali l'usurajo avrà fatto l'usura.

Della pena di chi cava, e trasmuta li termini R.ca 109.

Di più vogliamo che niuna persona di qualsivoglia condizione ardisca in modo alcuno levare, o tramutare da un luogo all'altro li termini posti, e messi fra le possessioni vicinali, quanto Communali, e chi contrafarrà si condanni, e si punisca in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta.

Di chi occupa, o tramuta le strade. R.ca 110.

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca di occupare, di impedire, o mutare le strade publiche, e le Vie tanto vicinali, che Communali, senza licenza della Communità di Arrone, e chi contrafarrà si condanni in libre venticinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi rompe, o guasta le mura delle porte di Arrone. R.ca 111.

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato ardisca in modo alcuno rompere, o gettare le mura della Terra, o porte, o torre, o torrione

di detta Terra, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi fa violenza al portinaro di Arrone Rca. 112.

Di più ordiniamo che niuna persona di tanta superbia, ed insolenza ardisca di far violenza al portinaro delle porte della Terra, e toglerli per forza le chiavi di dette porte per aprirle, ed uscire contro la volontà del Portinaro, e chi contrafarrà si condanni in venti libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi aliena i lavoricci della Communità d'Arrone alli forastieri Rca 113

Di più ordiniamo acciò la Communità d'Arrone sia mera, e legittima Signora Padrona de suoi beni, ed acciò per li tempi avvenire, stante la vendita de lavorecci di detta Communità da farsi a Forastieri per l'uomini di detta Terra, non perda le sue azioni, e giurisdizioni che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca in modo alcuno di vendere, o impegnare, o alienare, li lavoricci che tenesse, o avesse a cottimo dalla Communità di Arrone a forastieri e non abitanti ancorchè Cittadini Spoletini, e chi contrafarrà si condanni in libre cento di denari per qualsivoglia volta, e nella medesima pena si condanni il forastiere che comprarà, o avesse comprato detti lavorecci se non li lasciarà, e renderà a detta Communità, e se al:

cuno per il passato avesse venduto detti lavorecci debbia e sia tenuto ricompraseli in termine di quattro mesi, dopo la publicazione del presente Statuto sotto la predetta pena, ed in tal caso vogliamo che il Padre sia obligato per li figliuoli, e quelli per il Padre, e li fratelli per li fratelli ancorche morti li quali avessero venduto, o impegnato detti lavorecci; anzi di piu se in detto termine non ricompraranno detti lavorecci come sopra, vogliamo che rimanghino nelle mani della Communità d'Arrone si detti lavorecci, di modo che li venditori si privino affatto di detti lavorecci assieme con li compratori forastieri, e se detti compratori forastieri faranno resistenza in rendere detti lavorecci comprati; si condannino in doppia pena, si molestino, e gli si tolgano le loro bestie ogni volta che entraranno a lavorare detti lavorecci

Della pena dei forastieri che fanno l'esecuzione nel Territorio di Arrone Rca 114.

Di piu ordiniamo che niun forastiere, o estraneo tanto officiale, come altra persona privata ardisca venire nel Territorio d'Arrone a fare alcuna esecuzione, o preda di qualche bestiame, tanto per occasione de malefici, quanto per li danni dati, e cause miste senza espressa licenza del Superiore Maggiore, e chi contrafarrà si condanni in libre cento di denari per qualsivoglia volta.

Della pena de forastieri che si

opongono alla Corte di Arrone. R.ca 115

Di più ordiniamo che niuno estraneo, o forastiere ardisca di apporsi, o far resistenza alla Corte d'Arrone non permettando di lasciarsi fare il pegno, e lasciarsi fare l'esecuzione, mentre la detta Curia andasse facendo detta esecuzione per il territorio di Arrone, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi provoca alcuno in rissa. R.ca 116.

Di più ordiniamo che se alcuno sfidasse, o provocasse un altro a rissa, o contesa, se quello che provoca sarà armato di qualche sorte di armi si condanni in libre venti di denari, se sarà senza armi si condanni in libre dieci per qualsivoglia volta.

Della pena di chi atacca bollettini o corna alla porta d'altri. R.ca 117.

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca attaccare cedoloni, cartelli, o altre cose infami come le corna alla porta del compagno, o altrove macchiando la sua fama, ed onore e chi contrafarrà si condanni in libre venticinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi non prova l'accusa. R.ca 118.

Di più ordiniamo che se alcuno accusarà un altro avanti la Corte d'Arrone, e non provarà

l'accusa fatta nel termine che gl'assegnarà il Giudice si condanni nella medesima pena alla quale dovrebbe essere condannato il denunziato.

Della pena di chi rompe la pace, o la tregua, o la fede Rca 119.

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca rompere, o violare la pace fatta, e la tregua che avesse con alcuno, e chi contrafarrà si condanni in libre venticinque di denari per qualsivoglia volta, oltre la pena convenzionale che sta nell'istrumento della pace, e se alcuno romperà la fede data nelle mano del Vicario, e Massari che pigliano a nome della Communità d'Arrone si condannino in libre Cento di denaro per qualsivoglia volta.

Della pena di chi domanda il debito già pagato Rca 120.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca domandare il debito già pagatogli avanti la Corte d'Arrone e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi rompe la porta della Casa d'altri Rca 121.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardisca con animo irato rompere le porte, o finestre delli altri, e chi contrafarrà si condanni in dieci libre di denari per ciascuna volta.

Della pena di chi robba, o guasta l'Arne dell'Api Rca 122.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardisca di rubare, guastare, o scoperchiare l'usciame dell'Api del compagno, e chi contrafarrà si condanni in libre venti di denari per qualsivoglia volta

Della pena del Balio che riporta false citazioni Rca 123.

Di più ordiniamo che se il Balio della Communità di Arrone riportasse citazioni false, e non realmente vere come è obligato, overo commettesse qualche altra fraude nel suo officio, si condanni in dieci libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi non paga il cottimo, o decima al Commune di Arrone Rca 124.

Di più ordiniamo che ogni Cottimario della Comunità di Arrone tanto terrazano come forastiero sia obligato, e debba a requisizione del Vicario, e Massari dare, ed effettivamente pagare il cottimo overo decima alla Communità per tutto il mese di agosto, e chi contrafarrà si condanni in libre venticinque di denari per qualsivoglia volta; anzi cada in pena di cinque soldi per ogni giorno che tardarà passato detto tempo. Vogliamo però che non si possi procedere dalla Corte senza licenza de Vicarij, e Massari che devono dare la quarela, ed accusa.

Della pena di chi da ajuto ai malfattori. Rca 125

Di più ordiniamo che se alcuno darà in qualche modo aju=
to, consiglio, e favore con fatti, o con parole a qualche
malfattore, o delinquente si condanni nella metà della
pena, nella quale fosse condannato il delinquente del
commesso maleficio per qualsivoglia volta.

Della pena di chi fa cese, o focacce, o legna per fornaci nella selva del malanotte, e chi taglia altri alberi R.ca 126

Per bene publico, e decoro, ed occorrente opportunità della
Communità di arrone, e per onore, ed ornamento dei Sig.i
Priori, ed altri Cittadini della Ill.ma Città di Spoleto per il
presente nostro statuto, e per la legge Municipale.
Vogliamo, ordiniamo, e commandiamo, che inviolabil=
mente si osservi che niuna persona tanto di arrone,
quando d'altro luogo di qualsivoglia grado, stato, e
condizione ardisca in modo alcuno legnare, e tagliare
legne nella Selva, come per esempio far le Cese
focaccie, o tagliate d'albori per la fornace, o altra
tagliatura grande di arbori, da venti arbori gran=
di in su, e chi contrafarà si condanni in libre cen=
to di denari qualsivoglia volta, e se alcuno come so=
pra tagliasse le legna per uso del suo focolare
si condanni in libre dieci per qualsivoglia volta
e se alcuno come sopra nella medesima selva ta=
gliasse qualche arbore grande si condanni in libre
cinque di denari per qualsivoglia arbore, e qualsivo=
glia volta, e se alcuno in detta Selva tagliasse qualche

ramo verde si condanni subito in soldi dieci per qualsivoglia ramo, o frasca, e qualsivoglia volta, e se alcuno in detta Selva facesse pali si condanni in soldi cinque per qualsivoglia volta, e palo, e se alcuno in detta Selva taglerà qualche arbore grande si condanni in libre dieci di denari qualsivoglia volta, e qualsivoglia arbore grande, e vogliamo che sia lecito accusare a qualsivoglia uomo di fede con il giuramento, e si creda alla sua parola purchè assegnarà un giorno sicuro nel quale il delinquente accusato averà peccato, e l'accusatore sempre debba accusare di vista, e si tenghi secreto se però vorrà. Sia lecito però a quelli che averanno in detta Selva tagliato le spini, o ramaccioli, o frasche senza pena in riguardo di potere ucellare, e migliorare la caccia in detta Selva. Li confini di detta Selva siano questi incominciando dalla falda di detta Selva sino all'uscita della piscina, overo peschacia ed andando come va la Selva sopra della peschacia vicino alli beni delli Eredi del fu Gentile di Arrone, e li beni dell'Ospedale sino alla strada del malconseglio, e dal detto luogo andando in su continuamente per la strada publica che va verso Piediluco sino a quel luogo che comunemente si dice li trascinelli, ed andando in su per mezzo di detti trascinelli sino alla Cesa una volta di Gonella, e dal detto luogo sino alla valle de Molinari, e descendendo per detta Valle lontano dalle aragnatore del Colle venti braccia, e pase

sino alla strada che va in fabriano salvi però l'elci verso detto colle, e dal detto luogo scendendo in giu sino alla pianura vicino ai beni delli Eredi di antonio Sannunzio di arrone.

Della pena di chi taglia legna nella selva del licinetto. Rca 127.

Similmente vogliamo, ed ordiniamo che niuna persona tanto di Arrone, come forastiera ardirà fare, o far fare cese, o focaccie nella Selva del licinetto, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta. Vogliamo ancora che in niun modo sia lecito ad alcuno tagliare arbori vicino al Colle di detto lecinetto verso la Valle di Fabriano per venti pase, e chi contrafarrà si condanni in dieci libre di denari per qualsivoglia volta. Li confini di questa Selva siano questi incominciando alla Pialetta di Fabriano, ed andando in su per il Colle sino in cima di detto monte, e dalla detta cima scendendo giu per il Colle verso la Chiesa di S. Francesco dove l'acqua pende, sino alla Cappella della Madonna dello Schioppetto, e dal detto luogo tornando in dietro includendoci detta Selva sino alla pialetta di Fabriano.

Della pena di chi taglia legna vicino alli ragnatori del Comune di arrone. Rca 128.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca tagliare legna vicino alle aragnatore di Colle croce, o di colle licino per venti pase di qua,

edila, e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari qualsivoglia volta, e se alcuno in dette aragnatore taglierà qualche arbore grande si condanni in libre cinquanta di denari, e se qualcuno taglierà qualche ramo di detti arbori si condanni in soldi venti per qualsivoglia ramo, e se alcuno tagliarà qualche legname vicino alle aragnatore della Communità per dieci pase si condanni in libre dieci di denari, chi taglierà qualche albore grande in dette aragnatore si condanni in detta pena, e se tagliarà rami si condanni in soldi venti per qualsivoglia ramo.

Della pena di chi taglia legna nella Selva della stremarina. Rca 129.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca far cese, focaccie, o tagliate d'arbori per fornaci nella selva di rosmarino, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari qualsivoglia volta. Li confini di detta selva saranno questi cominciando da piedi vicino li beni di Giacomo di Paolo, e salendo su per merzo del fossato del fosso della pace sino alla forcella di detta Selva, e dal detto luogo scendendo da un lato verso Rusciano sino al rivo dell'acqua dello schioppo corvaro, cioè per il colle di rosmarino scendendo dove cala l'acqua.

Della pena di chi taglia legna nella selva dello schioppo corvaro. Rca 130.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca fare cese, o focaccie nella selva dello schioppo cor=

varo, e chi contrafarrà si condanni in libre cinquanta di denari per qualsivoglia volta. Li confini di detta Selva siano questi; cominciando da piede dell'ultimo trascinello in su vicino li beni di Francesco Cecilia d'Arrone verso areccotta, e dal detto luogo salendo in su per detto trascinello sino alla strada superiore, e dal detto luogo andando in cima dello schioppo corvaro, e da quello scendendo per il colle verso la fonte di Vallecupa dove casca l'acqua sino alla pianura, o fontanelle. Vogliamo ancora che se alcuno tagliarà arbori per fornace in detta selva si condanni nella medesima pena per qualsivoglia volta.

Della pena di chi taglia legna nella selva della vallicola. Rca 131.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca fare cese, o focaccie, e legna per fornace nella selva delle aragnatore della vallicola, e chi contrafarrà si condanni in cinquanta libre di denari per qualsivoglia volta, e chi tagliarà legna in dette aragnatore e da dieci pase di là delle dette aragnatore verso la selva si punisca in libre dieci di denari. Li confini di detta selva cominciando da un lato verso il cerreto vicino li beni delli Eredi di Clementino di arrone, dal capo vicino alli Eredi di Evangelista di Tommaso di Casteldilago, dall'altro lato verso la vallicola, vicino li lavorecci delli Eredi di Evangelista similmente di arrone, da piedi vicino li beni della chiesa di Santa Maria di arrone.

Della pena dichi taglia legna nella selva del Macello. R.ca 132.

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra ardisca fare cese, o focaccie, o far fare, o tagliar legna per for nace o altra tagliatura grande di arbori, da venti arbori grandi in su nella Selva del Macello in un solo spazio di detta Selva, e chi contrafarrà si condanni in libre cento di dena ri per qualsivoglia volta, e se qualche Capraro tagliasse le legna verde in detta Selva per le Capre si condanni de facto in libre tre di denari purchè sia capraro di Arrone per qualsivoglia volta, e vogliamo che se alcun forastiere in modo alcuno legnasse in detta Selva si condanni in libre dieci di denari per qualsivoglia volta e qualsivoglia arbore che avrà tagliato dal pedicone, e per qualsivoglia fascio, o soma di legna tanto ver de quanto secche, e sia lecito a qualsivoglia di Arron accusare i delinquenti con giuramento, e si creda al suo detto, ed alla sua parola, ed abbi la quarta parte della pena, e possi fare il pegno ai forastieri delin quenti che li ritrovarà in detta Selva, e condurre le loro bestie in Arrone, e consegnarle alla corte di detto luogo. Li confini di detta Selva saranno questi. Comin ciando da piede dell'ultimo trascinello verso la rocca di Rosciano, e andando in su per mezzo di detto tra scinello sino alla cima confinante al piano di campa gna dal detto luogo andando dove scorre l'acqua sino alla forca di melaci, e dalla detta forca salendo per il fossato del Macello sino alla pianura sotto il rape:

lone includendoci dentro detta selva. Di più vogliamo che se alcuno come sopra taglierà legne tanto in detta selva come in altre come sapra nell'altri capitoli reservati; e non si procedesse, ne se gli facesse pagare la pena dalla curia in riguardo, o per cagione, o causa di qualche privilegio che quella avesse, allora in quel caso sia lecito a ciascuno a suo beneplacito vero, e naturale figliuolo di Arrone, ed abitante tagliar legna in dette selve reservate senza incorrere in alcuna pena. Non vogliamo però che per questo presente Statuto si annulli, ma che sempre vaglia, e resti nelle sue forze, e valore.

Della pena da radoppiarsi nelli Maleficij R.ca 133

Di più ordiniamo che tutte, e singole pene pecuniari notate, e scritte in tutti, e singoli capitoli del presente statuto ne i casi infrascritti per cause criminali si debbiano radoppiare Verbigrazia se li maleficij, e delitti si commetteranno nella Chiesa, nel Palazzo della Communità nella piazza publica di Santa Maria: di notte tempo in persona de Sacerdoti, in persona della Curia di Arrone, in persona del Vicario, e Massari, e del Camerlengo della Terra di Arrone, in persona de Parenti, se li parenti queselaranno nella Corte di Arrone. Vogliamo però che dette pene non si possino raddoppiare se non una volta ancorche decorressero più casi, e maleficij.

Che tra li cognienti non si possi

procedere nei maleficij senza querela. R.ca 134.

Di più ordiniamo che tra Parenti, e figlioli, fratelli, e Sorelle, e Zij, e Nepoti ed altre persone congionte sino in terzo grado li quali non ancora averanno diviso, ma stassero ad un pane, ed un vino non si possi procedere dalla corte in casi criminali senza querela, ed accusa della persona ingiuriata, e si procedesse non vaglia.

Che non sia tenuto a pena alcuna chi castigarà un cognunto a correzione R.ca 135

Di più ordiniamo che se alcuno semplicemente corregesse con parole, o con fatti alcuna persona sua parente, o figliolo d'un altra persona non congionta non sia obligato a pagare pena alcuna purche lo facci per modo di correzione.

Del beneficio delli minori nel pagar la pena nelli maleficij R.ca 136.

Di più ordiniamo che li minori di quindici anni, e li maggiori di dodici in cause criminali non siano obligati pagare se non la metà della pena che incorreranno li minori di dodici anni, e li magiori di sette anni siano tenuti alla quarta parte della pena, e non più li minori di sette non siano tenuti a pena nessuna criminale.

Se alcuno sarà insultato possa difendersi senza pena. R.ca 137.

Di più ordiniamo che se alcuno sarà assalito da un altro e se nell'insulto facesse qualche maleficio per sua difesa non sia obligato a pena alcuna, purche quello che venisse assalito non facesse il maleficio contro l'aggressore dopo qualche spazio di tempo, ma solo sia lecito all'assalito nell'istesso insulto difendersi, e percuotere il malfattore quando da quello fosse percosso.

Dello spergiuro che si fa responden=do ad alcun processo. R.ca 138

Di più ordiniamo che se alcuno inquisito nel risponder all'accusa fatta contro di lui facesse un giuramento falso per sua difesa non possi essere punito dalla curia di Arrone del giuramento.

Del modo di accusare, e di ritoglere l'accusa. R.ca 139.

Di più ordiniamo che se alcuno sarà ingiuriato da un altro possi in termine di tre giorni accusare il delinquente dopo il delitto commesso, e possino accusare li Parenti per li figlioli, fratelli per li fratelli ingiuriati purche stiano in commune, e se non accusaranno in detto termine non possino più accusare; e l'accusa data la possino revocare e cassare in termine di tre altri giorni, che non la cassaranno in detto termine non possino più cassarla.

Del beneficio d'ammettersi nelli maleficij R.ca 140.

Di più ordiniamo che se alcuno accusato in cause

criminali confessarà il delitto al Giudice gli si diminuisca la quarta parte della pena in riguardo della confessione fatta, e se averà la pace con l'ingiuriato si gli diminuisca l'altra quarta parte della pena, e se pagarà la pena in termine di dieci giorni dopo che sarà condannato gli si diminuisca l'altra quarta parte della pena nella quale di giustizia fosse condannato, ma tal diminuzione vogliamo che debbia farsi in questo modo cioè, che sempre si diminuisca la quarta parte di quello che resta alla parte diminuita della prima, e seconda diminuzione della pena.

Della pena di chi entra, ed esce altronde che per la porta d'Arrone Rca 141.

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca entrare, o uscire per altra parte che dalla porta, ovvero Porticella della Terra di Arrone, e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi turba il Conseglio o Areca del Comune di Arrone. Rca 142.

Di più ordiniamo che niuna persona tanto del Conseglio come che no ardisca sturbare, interrompere, sollevare, e mettere sotto sopra il Conseglio, o Aringo generale della Communità, anzi l'istesso Popolo di detta Terra fuor di Consiglio in qualsivoglia luogo, e chi contrafarrà si condanni in libre

dieci di denari.

Della pena di chi entra in Casa d'altri, contro la volontà del Padrone R.ca 143.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca entrare in casa di altri contro la volontà del Padrone, e chi contrafarrà si condanni in libre dieci di denari, e se alcuno starà alla porta per sentire quello si dice in casa d'altri, o chiuderà la porta di casa contro la volontà del Padrone si condanni subito in cinque libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi disigilla la Casa sigillata dalla Corte di Arrone R.ca 144.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca dissigillare, o aprire la porta di Casa tanto sua quanto di altri sigillata dalla Corte di Arrone senza licenza di essa, e chi contrafarrà si condanni in cinque libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi da la burla ad altri. R.ca 145

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca beffegiare alcuno con le mano facendoli le fica, o passi, o fargli la bocca torta, o la linguaccia, o altri beffegiamenti simili, e chi contrafarrà si condanni in venti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi si oppone al Balio della corte d'Arrone. R.ca 146

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca di opporsi al Balio in cause giuste, e negargli il pegno, e chi contrafarrà cada in pena di venti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi non comparisce essendo chiamato dalla Corte di Arrone R.ca 147.

Di più ordiniamo che se alcuno sarà citato dal Balio per commissione della Curia, e non comparirà nel termine assegnatoli dal Balio si condanni de facto a venti soldi per qualsivoglia volta. Vogliamo però che la citazione si facci personalmente, o in casa due volte.

Della pena di chi non accetta l'officio al quale è stato eletto. R.ca 148

Di più ordiniamo che se alcuno sarà cavato, o publicato dal Bussolo della Communità per qualche officio come di Vicario quanto di Massari, o Cammerlengo, o fosse eletto stimatore della Communità purchè sia atto, e sufficiente e non abbi altro impedimento, e non vorrà accettare l'officio al quale sarà deputato si condanni in libre venti di denari per qualsivoglia volta, e oltre la detta pena sia obligato subito dare, e pagare alla Communità due fiorini della Marcha.

Della pena di chi induce l'acqua nella possessione d'altri. R.ca 149

Di più ordiniamo che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione mandare l'acqua nella possessione d'altri contro la volontà del Padrone, e chi contrafarrà si condanni in libre cinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi mete il grano d'altri. R.ca 150.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca mietere, e portarvia il grano d'altri, e chi contrafarrà si condanni in libre cinque di denari per qualsivoglia volta, e risarcisca il danno fatto al Padrone al doppio.

Della pena di chi compra liberi li lavoricci del Commune di Arrone R.ca 151.

Di più ordiniamo, acciò che non resti impunito errore alcuno, delitto, e maleficio, tanto in cause minori, quanto in minime, e miste, ed acciò il delinquente non goda delli sui errori, ed inoltre si renda più audace della sua malavita, che l'autorità del Giudice di Arrone possi procedere, ed eseguire in cause estraordinarie e miste per invenzione, o accusa, o inquisizione; vogliamo che si creda al Giudice nelle sue invenzioni senza eccezione veruna.

Libro 4.°

Delle cause straordinarie, e miste

Della pena di chi non riguarda la festa de Santi

Rica 152.

Primieramente vogliamo, ed ordiniamo che li giorni festivi dedicati a Dio Benedetto, e suoi Santi si distinguino dalli altri giorni che niuna persona di qualsivoglia grado ardisca lavorare ne fare, ne far fare esercizio, ed opera veruna manuale, o in qualsivoglia modo di guadambio per se o per altri nei giorni festivi, e solennità infrascritte cioè, in tutte le Domeniche, in tutte le feste di Maria sempre Vergine, in tutte le feste dei dodici Apostoli, nel Natale del Signore, nella festività di S. Stefano, nella festività delli Innocenti, nella festività di S. Silvestro, della Circoncisione del Signore, nella Pasqua dell'Epifania, e di S. Ponziano Martire, nella festività di S. Antonio abate. in tutti i giorni di Venardi del mese di Marzo, nel giorno del Venardi Santo, e nella Pasqua di Resurrezione del Signore con l'altri due giorni seguenti, nella festività di S. Pietro Martire, nella festa di S. Marco, di Santa Croce, di Maggio, nella solennità dell'Ascensione del Signore di San Bernardino da Siena, nella solennità delle Pentecoste, con l'altri due giorni seguenti, nella natività di S. Giovanni Battista, nella festa di S. Lorenzo, di S. Angelo di Settembre

Fascicolo 4°

di S. Francesco, di S. Calisto, e di tutti li Santi, della festività di S. Martino, di S. Catarina, di S. Lucia, e chi contrafarrà si condanni in pena di soldi quindici per qualsivoglia volta, sia lecito però ad ogniuno di portare, o far portare legnami grandi- Verbigratia, travi per fabrica, ed altra opera simile, come recuperare le robbe che stassero in pericolo disperse per il diluvio, dell'acque, o de Soldati, o altri simili senza pena alcuna.

Della pena di chi giuoca, a giuoco proibito. R.ca 153

Di più statuimo, ed ordiniamo, acciò si raffrenino orrende e diaboliche bestemmie come anche per il tempo che si perde nel giuocare che niuna persona ardisca giuocare ad alcun gioco proibito, gioco cioè delle carti, e dadi e chi contrafarrà si condanni in libre tre di denari qualsivoglia volta, e nella medesima pena incorra chi prestarà le carti, e dadi, e la Casa da giocare, e giocandosi di notte si raddoppi la pena e sia lecito all'Officiale togliere i denari alli giocatori quali terranno in giuoco, e nella medesima pena incorra chi prestarà li denari, o farà giuocare per se, o a parte, o in tutto sia lecito però a ciascuno giuocare a trionfetto, o secignatello in ogni tempo senza bestemmia Vogliamo ancora che in ogni tempo sia lecito a ciascuno giuocare a detti giuochi proibiti il valore di un grosso per ciascun giuocatore purche non bestemmino, di più sia

lecito a ciascuno giocare ad ogni giuoco senza pena nella Natività di Nostro Signore con otto giorni seguenti senza bestemmia, di più sia lecito a ciascuno giocare nel Mese di agosto ad ogni gioco con licenza però della Curia di Arrone.

Della pena di chi porta arme. R.ca 154

Di più ordiniamo che nel portar armi facilmente si commettono de delitti, chi niuna persona di qualsivoglia stato ardisca portare qualche sorta di armi dentro la Terra di Arrone, e per il Borgo di detta Terra se non fosse per passagio, e chi contrafarrà si condanni de facto in due libre di denari per ciascuna volta, e se alcuno portarà armi nella chiesa, o nel Palazzo della Communità si condanni de facto in libre tre di denari per qualsivoglia volta, quali armi saranno armi offensive, e proibite.

Della pena di chi appoggia arme alle mura delle Chiese. R.ca 155

Di più ordiniamo che niuna persona come sopra, tanto di Arrone, quanto forastiere ardisca appendere arme alle muraglie della Chiesa quando si dicono le Messe ad altri divini officij, sotto la pena di venti soldi per qualsivoglia volta.

Della pena di chi impedisce il Sacerdote quando celebra. R.ca 156.

Di più ordiniamo che se alcuno impedirà il Sacerdote quando celebra la messa, ed altri divini officij nella chiesa si condanni de facto in venti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi vende carne, e salumi con pesi falsi R.ca 157.

Di più ordiniamo che se alcuno beccajo, o Macellaro, o salsamentario, o Pizzicarolo, o altra persona vendesse carne, o salume con pesi, o bilancie false, e darà il peso meno, e non giusto cada in pena di venti soldi per qualsivoglia volta.

Della pena di chi vende grano o legumi con misure false. R.ca 158.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca vendere sorte alcuna di grano, o di legumi, ne olive, ne vino, ne aceto, e altre cose simili con misure false, e chi contrafarrà si condanni de facto in libre cinque di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi non fa le guardie, ed opere del Commune R.ca 159.

Di più ordiniamo che ogni terrazano sia obligato se sarà bisogno far le guardie di giorno, e di notte, e fare l'opere della Communità

sotto pena di soldi tre per ciascuna volta.

Della pena di chi non viene a conseglio del Commune di Arrone Rca 160

Di piu ordiniamo che ciascuno uomo a foco sia obligato intervenire al Conseglio della Communità, mentre sarà bandito al solito, e chi contrafarrà cada in pena di dieci soldi di denari per ciascuna volta.

Della pena di chi consulta, o parla fuora delle proposte Rca 161.

Di piu ordiniamo che intervenendo al Conseglio alcuno parlasse in quello, fuor di proposito senza licenza del Vicario cada in pena di soldi quindici ciascuna volta per ciascuna persona.

Della pena di chi parte dal Conseglio o Arenga del Commune di Arrone. Rca 162.

Di piu ordiniamo che se alcuno de Consiglieri partisse dal Consiglio avanti che fossero messo a partito tutti li consulti, e sentenze cada in pena di soldi dieci per ciascuno, e qualsivoglia volta.

Della pena di chi vende a maggior prezzo di quel che vale. Rca 163

Di piu ordiniamo che se alcuno venderà qualche cosa piu di quello non vale, e piu di quello che si vende communemente, e generalmente

si punisca de facto in cinque libre di denaro, verbi=gratia se venderà agl'uomini di Arrone tanto: alli forastieri però si rimetta al suo arbitrio, e sua condi=scendenza; e se alcuno prestasse, o dasse denari ad altri sopra qualche cosa, e ne facesse il prezzo avanti il tempo, si condanni nella medesima pena.

Della pena di chi caca, o piscia appresso la casa d'altri. R.ca 164.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca caca=re, pisciare, o fare altra brutterza avanti, e vicino la porta dell'altri, e chi contrafarrà si punisca in venti soldi di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi salda, e giuoca nelle Chiese di Arrone. R.ca 165.

Di più ordiniamo che se alcuno saldarà, ballarà, o giocarà a qualche giuoco, o farà altra cosa diso=nesta nelle Chiese della Terra si condanni in libre due di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi occupa le Chiese con qualche cosa inonesta. R.ca 166.

Di più ordiniamo che niuno ardisca fare alcuna brutterza nelle Chiese di detta Terra, e quelle tenerle occupate di alcuna sorte di legname, e con canepa, fieno, sassi, ed altre cose non convenienti, ed inone=ste, e chi contrafarrà si punisca in soldi venti di denari per ciascuna volta, e dopo che gli sarà stato proibito dalla Curia, e dal Pievano della Chiesa e non levarà delle robbe cada in pena di cinque

soldi per qualsivoglia volta, e giorno che si tratterrà.

Della pena di chi guasta, o accieca le fontane Rca 167.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca guastare, o atturare le fontane dove possono bevere tanto l'uomini, che le bestie, e chi contrafarrà si condanni in libre tre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi impedisce le strade Comle, o vicinale. Rca 168.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca impedire le strade publiche, communali, e vicinali con sassi, fratte, legname, o altra sorte d'impedimento, e chi contrafarrà si condanni in venti soldi di denari per ciascuna volta.

Della pena di chi fa brutture nell'Anaieno. Rca 169.

Di più ordiniamo che se alcuno cacarà, o farà qualche altra brutterra nell'anaieno della Terra cada in pena di venti soldi di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi caccia nelle Selve d'altri. Rca 170.

Di più ordiniamo che nessuno ardisca uccellare nell'aragnatore, o Selve dell'altri con reti, o con il lume di notte tempo senza licenza del Padrone, e chi contrafarrà si condanni

in venti soldi di denari per qualsivoglia volta.

Della pena di chi caccia Ucelli dalle reti d'altri. R.ca 171.

Di più ordiniamo che se alcuno levarà via aucelli dalle reti, o lacci d'altri, si condanni in soldi venti per qualsivoglia volta, e qualsivoglia aucello, o fiera, e sia obligato pagare il danno dato al doppio.

Della pena di chi alza i martavelli, o nasse d'altri. R.ca 172.

Di più ordiniamo che se alcuno alsasse, e levasse i martavelli, o nasse altrui dall'acqua cada in pena di venti soldi di denari, e se dette cose le robbasse si condanni secondo che parla lo Statuto superiore trattando del furto.

Della pena di chi mette reti nel retaro d'altri R.ca 173.

Di più ordiniamo che se alcuno metterà le rete, overo ucellerà nel retaro altrui contro la volontà del Padrone, cada in pena di dieci soldi di denari per ciascuna volta.

Della pena di chi ammazza o guasta le Bestie d'altri. R.ca 174.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca occidere bestie di altri, cioè bestie bovine, cavalline, muline, asinine, e simili, e chi contrafarà si condanni in libre dieci di denari ciascuna volta, e per ciascuna bestia, e sia tenuto rifare

il danno al doppio, e se alcuno guastasse in maniera dette bestie, che il Padrone di quelle per qualche tempo non se ne potesse servire, come per l'avanti si condanni in cinque libre di denari, e sia tenuto al danno, ed interesse del pariente, e se alcuno occidesse bestie piccole, e minute come pecore capre porci cani, e simili si condanni in cinque libre di denari per qualsivoglia volta, e ciascuna bestia, e rifacci il danno al doppio

Della pena di chi ammazza, o prende galline, o colombi d'altri. R.ca 175

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca ucellare sia colombi, o piccioni della palombara altrui, o pigliarli venderli in modo alcuno come anco le galline, ed altri augelli domestici, e chi contrafarrà si condanni in libre tre di denari per ciascun piccione gallina, o altro ucello.

Della pena di chi prende l'ova dal nido d'altri. R.ca 176.

Di più ordiniamo che se alcuno toglierà l'ova di galline dal nido altrui si condanni in dieci soldi per qualsivoglia volta, e ciascun vovo.

Della pena di chi getta sassi nelli tetti d'altri. R.ca 177

Di più ordiniamo che niuno ardisca gettare sassi nel tetto altrui, e chi contrafarrà cada in pena di dieci soldi per ciascuna volta, e ciascuna pietra che averà gettato nel tetto, e se romperà le tegole del tetto si condanni in venti soldi di denari per

ogni tegola rotta, ed emendi il danno al Padrone delle tegole al doppio, che alcuno salirà nel tetto dell'altri contro la volontà del Padrone cada nella med.ª pena.

Della pena di chi getta sassi nella possessione d'altri. R.ca 178

Di più ordiniamo che nessuno ardisca gettar pietre, o altri impedimenti nella possessione altrui contro la volontà del Padrone, o nella strada publica, o vicinale, vicino a detta possessione, e chi contrafarrà si punisca subito in cinque libre di denari e sia tenuto levar via dette pietre, ed impedimenti, a requisizione del Padrone sotto pena di soldi cinque per ciascun giorno che si tratterrà dopo che gli sarà fatto sapere.

Della pena di chi leva calce, o sassi d'altri R.ca 179

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca togliere Pietre, o calce altrui contro la volontà del Padrone e chi contrafarrà si condanni subito in cinque libre di denari per ciascuna volta, ed emendi il danno al doppio.

Della pena di alcuna bestia che ammarzasse bestia d'altri R.ca 180

Di più ordiniamo che se per mancanza, o colpa, o difetto del Padrone qualche sua bestia ammarzarà un altra bestia, il Padrone della bestia che l'averà ammarzata l'altra si condanni in trenta soldi di denari per ciascuna bestia occisa, e sia obligato all'

emenda quanto con colpa, come senza colpa.

Della pena de forastieri che legnano nel Territorio d'Arrone. R.ca 181

Di più ordiniamo che niuno forastiere tanto abitante, come di altro luogo ardisca senza licenza della Communità legnare, o pascolare nel territorio di Arrone, e chi contrafarrà si condanni ipso facto in cinque libre di denari per ciascuna volta, e sia lecito a ciascuno di Arrone accusare con giuramento e gli si creda, e possi condurre le bestie alla curia, e fare il pegno, ed avere la terza parte della pena.

Della pena di chi gioca a cuturella nel Borgo d'Arrone. R.ca 182.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca giocare a ruzzica, o cuturella per il Borgo di Arrone cominciando dalle Case delli Eredi de Mirabelli andando fino in piazza della Chiesa di S. Maria d'Arrone, e chi contrafarrà si condanni in cinque libre di denari per qualsivoglia volta.

Della pena de Molinari che non tengono l'acqua nella forma del Molino. R.ca 183

Di più ordiniamo che il Molinaro del Molino dello scoglio, sia obligato contenere l'acqua nella forma del Molino fino allo storcitore dell'acqua nel Vocabolo l'utero di ma-

niera che detta acqua possi uscire dalla forma, ed andare per la strada, ed il Molinaro del molino da basso che è nel Borgo debba tenere l'acqua nella forma come sopra sino al detto molino dello scoglio, e chi contrafarà si condanni ipso facto in tre libre di denari per qualsivoglia volta, con questa eccezione però che al tempo del diluvio non siano tenuti.

Della pena del molinaro che non fa buona farina. R.ca 184

Di più ordiniamo che il molinaro che non fa buona farina, e recipiente, e che riceverà oltre il debito per la sua mercede cioè di trentadue misure più di una misura si condanni in trenta soldi per ciascheduna volta, e qualsivoglia misura che pigliasse di più del detto numero, e sia tenuto al danno, ed interesse del grano, o farina.

Della pena di chi storce, o leva l'acqua dalla forma del Molino. R.ca 185

Di più ordiniamo che se alcuno togliesse o storcesse l'acqua della forma de molini contro la volontà del Padrone, si condanni in tre libre di denari per ciascuna volta. Vogliamo però che sia lecito a ciascheduno senza pigliare, e storcere un poco di acqua da detta forma per causa di adacquare gl'orti,

e di mandare l'acqua nelli viali delle canape, e questo si facci senza impedimento dei Molini.

Della pena del fornaro che non cuoce bene il pane Rca 186.

Di piu ordiniamo che li fornari, e le fornare siano obligate, e debano cuocere bene il pane, e se per loro balordagine, e mancamento il pane non fosse ben condizionato cadino in pena di soldi trenta per ciascheduno, e qualsivoglia volta, e detti fornari e fornare abbino un pane per ciascheduna tavola per loro mercede, e se volessero piu contro la volontà del Padrone incorrino nella sopradetta pena per ciascheduna volta, possino ancora avere un fallone per ciascheduna fornata.

Della pena di chi taglia legna nelle Cese d'altri Rca 187.

Di piu ordiniamo che niuna persona ardisca far legna nelle Cese, overo focaccie, o vero nelle Selve di altri proprie, o affittate, e chi farà altrimenti si condanni in tre libre di denari per qualsivoglia, e qualsivoglia volta, e rifacci il danno al Padrone al doppio.

Della pena di chi fa brutture nella forma del molino. Rca 188.

Di piu ordiniamo che niuna persona di

qualsivoglia condizione e dignità ardisca fare, e gettare nella forma de molini l'immondizie lavandoci i panni, ed altra bruttezza cominciando dalla bottega di Giacomo fabro de Mirabelli dove s'aduna l'acqua da bevere sino a piedi del prato dell'Eredi di Paolo Bonacorsi nel vocabolo lo Lecinetto, e chi farà altrimenti si condanni in trenta soldi di denari per ciascheduna volta, e se la curia in questo non procedesse contro tutti li delinquenti non possi procedere contro alcun altro a detta pena come sopra.

Della pena di chi fa brutture nelle fontane infrascritte. R.ca 189.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca lavare panni, ne fare altra bruttezza nel fonte di S. Giovanni, nel fonte del Sambuco, nel fonte murata, e nel fonte dello schioppetto, e chi farà altrimenti cada in pena di venti soldi per ciascheduna volta.

Della pena di chi non scoparà la strada nelle festività infrascritte R.ca 190

Di più ordiniamo che ciascheduno abitante di Arrone nel Borgo sia obligato scopare le strade avanti la sua Casa, e portar via ogni mondezza nella sollennità del Corpus Domini avanti che si porti in processione il Sagramento per le strade conforme al

solito, ed altre festività solenni, purchè la sera avanti si bandischi dal Balio della Communità per commissione del Giudice.

Della pena di chi porta via legna d'altri. R.ca 191.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca togliere, o portar via legna d'altri fatte per uso del suo focolare, e chi farà altrimenti si condanni subito in tre libre di denari, per ciascheduna volta, e ciascheduna soma, e se alcuno toglierà travi grandi accommodati e lavorati si condanni in cinque libre di denari per qualsivoglia trave, che toglierà, e chi toglierà li pianconcelli si condanni in tre libre di denari per ciascun pianconcello e chi toglierà le pianche si condanni in soldi dieci, per qualsivoglia pianca, e chi toglierà li decorrenti, o altri pezzi di legnami lavorati si condanni in libre venti di denari, e chi toglierà li forconi si condanni in soldi cinque, o chi toglierà li pali si condanni in un soldo per ciaschedun palo e ciascheduna volta, e chi toglierà li mazzi o fasci di legna si condanni in dieci soldi di denari per ciascheduna volta, e ciascun mazzo, ed in tutti li casi predetti risarcisca il danno fatto al padrone al doppio.

Della pena di chi nega il nome all' officiale di Arrone Rca 192.

Di più ordiniamo che se alcuno negasse il suo nome di suo Padre, o de suoi progenitori all' Officiali di Arrone in qualsivoglia caso ipso facto paghi venti soldi per ciascheduna volta.

Della pena di chi ricusa di andare per imbasciatore Rca 193

Di più ordiniamo che se alcuno sarà eletto per ambasciatore dalla Communità o dal Vicario, e Massari, e ricusarà di andare si condanni subito in soldi venti di denari, purchè non abbi una legittima scusa, ed impedimento; vogliamo però che abbi il suo salario acciò possi andare dove sarà destinato.

Della pena di chi parla troppo nel Conseglio d'Arrone Rca 194

Di più ordiniamo che se alcuno parlerà troppo nel Conseglio, e gli sarà stato interdetto il parlare, ed imposto il silenzio dal Giudice, e Vicario, e non tacerà dopo la proibizione si condanni subito in venti soldi, e per ciascuna volta.

Della pena di chi vendegna avanti il tempo Rca 195

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca vendegnare l'uve di qualsivoglia

sorte avanti la festa di S. angelo del mese di Settembre senza licenza del Vicario, e Massari, e chi contrafarrà si condanni in venti soldi per ciascuna volta, e ciascuna soma.

Della pena di chi canti avanti la casa d'altri contro la volontà del Padrone Rca. 196.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca cantare, o suonare avanti la Casa, o finestra d'Altri contro la volontà del Padrone, e chi contraverrà si condanni in venti soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi divertisce l'acqua dalle possessioni d'altri Rca. 197.

Di più ordiniamo che nessuna persona ardisca divertire, togliere, e levare l'acqua dalle possessioni altrui contro la volontà del Padrone, e chi contrafarrà si condanni in venti soldi.

Della pena di chi coglierà armosina nel territorio d'Arrone Rca. 198.

Di più ordiniamo che nessun forastiere ardisca raccogliere nel Territorio d'Arrone senza licenza del Vicario e Massari la quale licenza vogliamo che non si possi dare se li forastieri non pagaranno qualche cosa determinata alla

Communità, e chi contrafarrà si condanni in cinque libre di denari, e possi ciascuno d'Arrone accusarlo con giuramento, e si creda alla sua parola, e abbia la terza parte della pena, e gli sia lecito senza pena toglierli ciò che portassero detti forastieri, e vogliamo che il Vicario facci bandire il presente capitolo nel principio del mese di Maggio.

Della pena di chi taglia Olivi, o viti d'altri Rca 199.

Di più vogliamo che niuna persona ardisca con arte tagliare dal radicone li piantoni, o viti d'altri, e chi contrafarrà si punisca de facto in cinque libre di denari per qualsivoglia piantone, e vite, e chi tagliarà li rami dell'Olive e viti cada in pena di venti soldi per qualsivoglia ramo, ed emendi il danno fatto al doppio.

Della pena di chi taglia arbori domestici d'altri Rca 200

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca tagliare dal piede le cerque, olmi, salci, ed altri arbori simili non sui, e chi contrafarrà si condanni subito in tre libre di denari, e se taglierà li rami detti dell'istesso albero cada in pena di soldi dieci per qualsivoglia ramo, ed emendi il danno al Padrone al doppio

47v
90

Della pena di chi taglia arbori fruttiferi d'altri. R.ca 201.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca tagliare dal piede l'albori di fichi, di mela, di cerase, di noce, di persiche, ed altri arbori frutti feri, e chi contrafarrà si condanni in tre libre di denari, e se alcuno taglierà li rami di detti arbori cada in pena di dieci soldi, ed emendi il danno al doppio.

Della pena di chi leva piante fruttiferi d'altri R.ca 202

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca scarpire, o portar via piante d'olive d'altri contro la volontà del Padrone, e chi contro farrà si condanni in libre tre di denari e chi levarà le propagini delle viti d'altri si condanni in venti soldi per qualsivoglia propagine, e chi carpirà, e portarà via altre piante, o arbori fruttiferi si condanni in venti soldi per ciascuna pianta, ed emendi il danno al Padrone al doppio.

Della pena di chi leva piante d'olmi, o di testoni d'altri R.ca 203

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca carpire, o portar via piante di

olmi, o altre simili piante, e chi contrafarrà si condanni in venti soldi di denari per qualsivoglia pianta.

Della pena di chi fa strade maliziose R.ca 204.

Di più ordiniamo che nessuno ardisca passare per una possessione bandita, e farci la strada maliziosa contro la volontà del Padrone sotto pena di dieci soldi per qualsivoglia volta.

Della pena di chi leva apparate delle possessioni d'altri R.ca 205

Di più ordiniamo che se alcuno contro la volontà del Padrone portasse via li passoni, o apparato della possessione altrui si condanni in libre dieci di denari, e chi sparasse, o semplicemente levasse li passoni pertiche, o apparato da detta possessione, e non la portasse via si condanni in dieci soldi per qualsivoglia volta.

Della pena di chi coglie l'olive avanti tempo. R.ca 206

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca cogliere l'olive altrui senza licenza del Padrone, e chi contrafarrà si punisca defacto in libre cinque di denari per qualsivoglia volta, ed emendi il danno al Padrone duplicatamente, e sia lecito al Pa=

drone senza pena levargli l'olive raccolte nella sua possessione.

Della pena dupplicata nelli forastieri Rca 207.

Di piu ordiniamo che le pene tutte scritte ed annotate in questo presente libro delle cause estraordinarie si raddopino, e si debbano dupplicare in persona de forastieri e non dell'abitanti di arrone, ma li cittadini della città di Spoleto, e gl'uomini di Montefranco, e gl'uomini di Castel di lago, e gl'uomini di Buonacquisto, e gl'uomini di Polino in queste dupplicazioni non si trattino da forastieri, ne forastieri abitanti d'arrone e nel suo territorio, e distretto, purchè ne li luoghi detti di sopra, o in ciascun di essi. E gl'uomini di arrone non si trattaranno da forastieri, e se si trattaranno in simil pene similmente si trattino in arrone li forastieri di detti luoghi.

Della pena di chi venderà con misure false. Rca 208.

Di piu ordiniamo che niuna persona, Oste, o Tavernaro, o d'altra persona ardisca vendere il vino con misure false, e chi contrafarrà cada in pena di trenta soldi per ciascuno, e ciascuna volta, e cia-

scuna misura falsa, e sia tenuto vendere il vino, ed in piccola misura sino al fine, sotto la detta pena, e sia lecito a ciascuno accusarlo con giuramento con testimonio di vista, e si creda alla sua parola.

Delle facoltà dell'officiale d'Arrone per il danno dato Rca 209.

Primieramente acciò gl'uomini temino di esser puniti, ed acciò non danneggino il prossimo con la persona, o con le Bestie d'onde ne potrebbero nascere tra loro scandali e risse. Vogliamo che il Notaro, ed officiale d'Arrone abbia piena autorità di procedere nelli danni dati per invenzione, accusa di inquisizione da farsi per altri uomini, e si creda alle sue invenzioni, e puntature de danni dati senza alcun testimonio.

Dell'oblige di fare gli accusatori sotto pena Rca 210.

Di più ordiniamo che il Vicario, e Massari della Terra di Arrone siano tenuti ogni anno avanti quindici giorni del mese di Agosto fare, e creare, e nominare almeno otto giurati, e secreti accusatori del danno dato deputati ad ogni frutto sotto pena di venti soldi per ciascuno di loro qualsivoglia che siano scritti dal Cancelliere, che abbiano autorità, e potestà di accusare, e denunciare al Giudice tutti quelli che faranno danno

principalmente nelli frutti; ed in specie all'uve; vogliamo però che primamente detti secreti denunciatori debbano giurare di far bene il loro officio senza fraude, ed inganno, quali siano tenuti secreti, e si creda alli loro detti, ed accuse, e duri il loro officio dal giorno che giuraranno sino al principio delle vendemmie dell'uve, e non più, e facendosi altrimenti non vaglia.

Della denuncia dell'invenzione

R.ca 211.

Di più ordiniamo che l'officiale del danno dato sia tenuto sotto vincolo di giuramento doppo l'invenzione fatta del danno in termine di tre giorni denunciare, e notificare, e far notificare l'invenzione del danno dato al Padrone dell'animali: che l'averanno fatto danno, o fargli il pegno, e facendo altrimenti l'invenzione sia nulla.

Della pena delle Bestie alle Biade

R.ca 212

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nel grano, orzo, ed altro frumento fave, ed altri legumi di altri con bestie bovine Cavalli, e Muli, asini e simili, overo con porci dal giorno che sarà seminato detto grano, e legumi sino al primo di Marzo cada in pena di tre soldi di denari

per ciascuna bestia, e qualsivoglia volta, e dal principio di Marzo sino che saranno mietuti detti grani, e raccolti detti legumi cada in pena il Padrone delle bestie in sei soldi di denari per qualsivoglia bestia, e se alcuno farà danno in detto grano, e legumi con bestie minute verbigratia pecore, capre, e simili animali di ogni tempo cada in pena per la metà di quello incorrerebbe per le bestie grosse, e sia per qualsivoglia bestia, e ciascuna volta, ed emendi il danno al Padrone dupplicatamente.

Della pena di chi farà danno con bestie nelle mucchie e legumi R.ca 213

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse verbigratia con Bovi, Cavalli, Muli, Asini, e porci alla Meta, o mucchio del grano, o legumi di altri cada in pena di otto soldi di denari per qualsivoglia volta, e qualsivoglia bestia, e se alcuno farà danno con bestie minute in dette mete, o mucchio cada in pena di due soldi di denaro per qualsivoglia bestia minuta, e qualsivoglia volta, ed in tutti li predetti casi emendi il danno al doppio al Padrone.

Della pena di chi farà danno con bestie nella Canepa, e lino R.ca 214.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse cioè bovi, Cavalli, Muli, Somari, alla Canapa, o lino altrui cada in pena di dieci soldi di denari per ciascuna bestia, e qualsivoglia volta, e se alcuno farà danno con bestie minute cada in pena di tre soldi di denari per ciascuna bestia minuta, e ciascuna volta, ed emendi il danno al Padrone al doppio.

Della pena di chi facesse andare le bestie nelle forme. R.ca 215

Di più ordiniamo che se alcuno permettesse o facesse andare le bestie grosse dentro le forme d'altri mentre le possessioni saranno seminate di grano, di legumi, di Canapa di lino, e cose simili cada in pena di cinque soldi di denari per ciascuna bestia grossa e per le bestie minute cada in pena di soldi cinque di danari.

Della pena di chi farà danno con bestie nell'orti d'altri. R.ca 216

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse, cioè Bovi, Cavalli, Muli, Asini, e Capre nelli Orti altrui dove fosse seminato ogni sorte di legumi, o agli, o Cipolle cada in pena di dieci soldi di denari per qualsivoglia bestia grossa, e se fa

Fascicolo 9°

danno con bestie porcine cada in pena di soldi quin=
dici per ciascuna bestia porcina e ciascuna volta
che farà danno in detti Orti con pecore cada in
pena di tre soldi di denari per ciascuna pecora
e se alcuno farà danno con bestie grosse nelli
Orti della Safarana cada in pena di quindici soldi
per ciascuna bestia grossa, e se farà danno in
questi Orti con bestie porcine cada in pena di
soldi venti per qualsivoglia bestia per una che
alcuno farà danno in detti Orti della Saffarana
con bestie minute cada in pena di tre soldi di
denari per ciascuna bestia minuta, ed in tutti
li predetti casi emendi il danno al doppio

Della pena di chi farà danno con bestie nelle vigne, pergolate, e viti R.ca 217.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con
bestie grosse nelle vigne, o pergolate, ed altre
viti mentre vi sta l'agresta, o l'uva cada in pe=
na di quindici soldi di denari per qualsivoglia
bestia, e chi farà danno in dette viti con bestie
porcine cada in pena di soldi venti per cia=
scuna bestia porcina, e chi farà danno in
dette viti con bestie minute cada in pena di
cinque soldi per ciascuna bestia minuta, e chi
farà danno con dette bestie grosse, e porcine,
e caprine dal primo di Marzo sino al pri=
mo di Giugno cada in pena di dieci soldi per

ciascuna bestia, e ciascuna volta, e con bestie p
corine cada in pena di tre soldi, e chi farà dann
in dette viti con dette bestie grosse pascolando
fra dette viti dopo che saranno vendemmiate
sino al primo di Marzo cada in pena di sol:
di dieci per ciascuna bestia grossa, e chi in
detto tempo farà danno in dette viti con be:
stie minute cada in pena di tre soldi per
ciascuna bestia minuta e ciascuna volta, ed
emendi il danno al Padrone al doppio.

Della pena di chi farà danno con bestie nell'alberi di frutto. R.ca 218

Di più ordiniamo che se alcuno farà dan:
no con bestie grosse, cioè Cavalli, Bovi, Mu:
li, Asini, Capre e simili alli arbori di fichi,
mela, Cerase, Persiche, e Prugne, ed altri
arbori fruttiferi coricandoli, cada in pena
di soldi cinque per ciascuna bestia, e cia:
scuna volta, ed emendi il danno al Pa:
drone al doppio.

Della pena di chi farà danno con bestie negl'Olivi. R.ca 219.

Di più ordiniamo che se alcuno mettes:
se, overo tenesse a pascere bestie grosse
fra l'Olivi o piantoni dal primo di No:
vembre sino al primo di Aprile cada
in pena di dieci soldi di denari per
ciascuna bestia grossa, e ciascuna volta

e chi in detto tempo pascolasse con bestie peco=
rine fra detti oliveti cada in pena di tre soldi
per ciascuna bestia pecorina, e chi pascolasse
bestie grosse dal primo di aprile sino al
primo di Novembre cada in pena di cinque
soldi di denari per ciascuna bestia grossa,
e per ciascuna bestia minuta cada in pena
di soldi due per ciascuna volta, e le bestie
porcine, e caprine sempre s'intendino in
questo capitolo nel numero delle bestie grosse.

Della pena di chi farà danno con bestie nelli prati. R.ca 220.

Di più ordiniamo che se alcuno farà dan=
no nel prato altrui, o in altra possessione
addetta, o seminata, a produrre erbe, o
fieno dal primo di Marzo sino alla metà
di Giugno con bestie grosse, cioè Cavalli Mu=
li, Asini, porci cada in pena di cinque soldi
per ciascuna bestia grossa, e ciascuna vol=
ta che farà danno con bestie minute cada in
pena di soldi dui per ciascuna bestia mi=
nuta, ed emendi il danno al Padrone al doppio.

Della pena di chi farà danno con bestie nell'alberi domesti = ci R.ca 221

Di più ordiniamo che se alcuno farà dan=
no con bestie grosse, cioè con bovi, Cavalli,

Muli, asini, all'olivi, querce, salci, pioppi, ed altri arbori domestici cada in pena di tre soldi per ciascuna volta, e ciascuna bestia.

Della pena di chi farà danno con bestie nelle radici. R.ca 222.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse, e porci alle rapi, e radici altrui cada in pena di tre soldi per ciascuna bestia, e ciascuna volta, ed emendi il danno al doppio.

Della pena di chi farà danno con le bestie a frutti R.ca 223

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno alle mela, pera, noci, ghiande, ed altri frutti che siano in terra, o nelli arbori con bestie grosse, cioè bovi, cavalli, muli, asini e porci, cada in pena di dieci soldi per ciascuna bestia, e per ciascuna bestia minuta cada in pena di tre soldi.

Della pena di chi passa per le possessioni altrui. R.ca 224.

Di più ordiniamo che se alcuno passarà per le possessioni altrui seminate di qualsivoglia semenza di grano, legume, e canapa, e simili cada in pena di cinque soldi per ciascuna bestia grossa, e per ciascuna minuta cada in pena di un soldo

purchè non si tratterrà nel passare in dette possessioni.

Della pena di chi intorbida fontane Rca 225

Di più ordiniamo che se alcuno con bestie e specialmente con porci disturbarà, o intorbidarà le fontane destinate per bevere cada in pena di dieci soldi per ciascuna bestia, e ciascuna volta.

Della pena di chi farà danno alli pagliari Rca. 226.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con bestie grosse alli pagliari di fieno o di paglia di alcuno cada in pena di cinque soldi, e per ciascuna bestia minuta cada in pena di un soldo, e per ciascuna volta, ed emendi il danno dupplicato.

Della pena di chi farà danno con i cani nell'uva. Rca. 227.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno con li Cani nell'uve altrui, o vero nel grano, o canape facendo traccia cada in pena di tre soldi per ciascun Cane, e ciascuna volta, ed emendi il danno al Padrone al doppio.

Della pena di chi farà danno nella possessione bandita. Rca 228

Di più ordiniamo che se alcuno mandarà, o vero farà danno nella possessione altrui

bandita cada in pena di dieci soldi per ciascuna bestia grossa, e per ciascuna bestia minuta cada in pena di tre soldi per ciascuna volta.

Della pena di chi farà empire le forme, e fosse Rcā 229.

Di piu ordiniamo che se alcuno farà danno con porci impendo la forma, o vero le fosse altrui cada in pena di dieci soldi per ciascun porco, e ciascuna volta che farà le fosse nelle possessioni cada in pena di cinque soldi per ciascun porco, e qualsivoglia volta.

Della pena di chi farà danno con galline Rca. n30.

Di piu ordiniamo che se alcuno farà danno con le galline al grano, legumi, ed uve d'altri, o altri frutti domestici ed orti cada in pena di un soldo per ciascuna gallina.

Delle bestie fuggite Rca. n31.

Di piu ordiniamo che le bestie che fuggono dalle mano del Padrone non siano tenute a pena alcuna fuggendo, o andando fugiasca per la possessione altrui.

Della pena del legnare d'agli abitanti, e forastieri. Rca. 232.

Di piu ordiniamo che li forastieri che lavoraranno, o coltivaranno nel territorio di Arrone tanto

le loro possessioni, quanto quelle dei particolari, come li lavorecci della Communità non possino in modo alcuno legnare, o tagliar legna o arbori nel detto Territorio senza licenza della Communità tanto nelle possessioni particolari, quanto in quelle della Communità, e nelli lavorecci che lavorassero da ciascun particolare senza licenza del Padrone di detto lavoreccio, e chi farà altrimenti si condanni subito in cinque libre di denari per ciascuno, e qualsivoglia volta, e sia lecito a ciascuno di accusarli, e gli si creda con giuramento dato, e abbia la quarta parte della pena, e l'officiale di Arrone dovunque li trovarà che portino legne con bestie, o senza possi, e gli sia lecito sforzarli a pagare detta pena purchè detti forastieri non avessero fatte legna nelle loro possessioni, o nelle possessioni dei particolari. Se detti forastieri non avessero commodità di acqua per abbeverare le bestie in quel vocabolo dove lavoraranno possino andare per tale effetto in un altro vocabolo più prossimo purchè nell'andare non si tratterranno a pascolare con dette bestie nelli altri vocaboli sotto la predetta pena.

Della pena di chi pascòla bestie nelle stoppie. R.ca 233

Di più ordiniamo che se alcuno pascolasse le sue bestie nelle stoppie altrui, mentre si fa la meta tanto de grani quanto de legumi, cada

in pena di quattro soldi per ciascuna bestia grossa, ma per ciascuna bestia minuta cada in pena di due soldi per ciascuna volta.

Della pena delle bestie di un anno. R.ca 234.

Di più ordiniamo che le bestie grosse di un anno, e maggiori di sei mesi non siano tenute se non alla metà della pena, e la metà dell' emenda che sono tenute le bestie maggiori di un anno, e dette bestie grosse minori di sei mesi non siano tenute a pena alcuna, ne all' emenda, e se le bestie minute cioè porci peco=re, e capre minori di quattro mesi, e mag=giori di due siano tenute alla metà della pena e mezza emenda, che sarebbero tenute le bestie minute maggiori, e le bestie minute minori di due mesi non siano tenute a pena alcuna ne à emenda. Vogliamo ancora che quanto bestie minute si computino per una bestia grossa quando all'emenda eccettuatone il porco il quale vogliamo che sempre si numeri per bestia grossa quando all'emenda del dan=no dato. S'intenda però che le dette quattro bestie grosse minute s'ammettino per una bestia grossa quando assieme con le be=stie grosse faranno danno, e ciò in quanto all'emenda, e se le bestie minute di qualsi=voglia età facessero danno senza bestie

grosse siano tenute a tutta l'emenda in quella maniera che sono tenute le grosse.

Della pena di chi farà danno all'agresta, ed uva, altrui. R.ca 235.

Similmente vogliamo che niuna persona ardisca far danno all'agresta, ed uva di altri, e chi contrafarrà si punisca de facto in venti soldi di denari per ciascuno, e per qualsivoglia volta, ed emendi il danno dupplicatamente.

Della pena delle bestie dei forastieri R.ca 236.

Di più ordiniamo che niun forastiere ardisca mettere, ne tenere in pastura, ne pascolare bestie alcune tanto grosse, quanto minute nel Territorio d'Arrone senza licenza della Communità, e chi farà altrimente si condanni in trenta soldi di denari per ciascuna bestia grossa, ma per ciascuna bestia minuta cada in pena di dieci soldi Vogliamo però che chi lavorarà, o coltivarà le terre in detto Territorio per se gli sia leuto tenere a pascolare due, o tre Bovi domati, ed aratorj, ed una bestia somarina per ciascun di loro senza pena alcuna, e questo s'intenda mentre verranno, o staranno a lavorare in detto territorio tanto le sue possessioni, quanto quelle delli altri, e com=

munali d'Arrone, e non lavorando in quel tem=
po non possi ne anco pascolare dette bestie,
purchè non sarà necessario che pernottino in
detto territorio con dette bestie per alcuni
giorni feriati, e non ritornassero alla loro
Patria per occasione di arare, e di coltivare
la terra li giorni seguenti immediatamente
giuridici, ma quelli che tornaranno alle loro
Case, e non lavoraranno il giorno seguente
tanto feriato come giuridico non possino pa=
scere dette bestie in d.o territorio sotto la med.a
pena di modo che possino far pascere dette
bestie in detto territorio nell'atto della col=
tura de Campi. Aggiuntovi però questo che
mentre lavoraranno in un vocabolo, non possi=
no in un altro vocabolo pascolare dette bestie
aratorie, e somarine, cioè se lavoraranno
nel Vocabolo S. Lorenzo, e nel Vocabolo delle Pia=
nelle non possino pascolare dette bestie nel
Vocabolo delle pianelle di la dal colle licino, e
così delli altri in ciascun altro Vocabolo del Ter=
ritorio di Arrone, e chi farà il contrario cada
nella pena sopradetta, e di più sia lecito a
ciascuno d'Arrone accusare detti forastie=
ri che pascolaranno dette bestie contro la
forma del presente statuto, e si creda alla
sua accusa con il giuramento, e possi con
la sua propria autorità fargli il pegno,

e condurre le loro bestie in arrone, e consegnarle alla Corte, non incorrendo in alcuna pena, anzi di più abbia la bella parte della pena. Vogliamo però se detti forastieri non avessero commodità di acqua per abbeverare le bestie in quel vocabolo dove lavoraranno possino possino andare per tale effetto in un altro vocabolo più prossimo pusche nell'andare non si tratteranno a pascolare con dette bestie nelli altri vocaboli sotto la predetta pena.

Della pena di chi porta via uva, o agresta R.ca 237.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca portarsi via più di tre racemi, o graspi d'uva, o più di due racemi di agresta benche l'avesse colti nella sua possessione e chi contrafarrà cada in pena di cinque soldi per ciascun racasmo che portarà via oltre il detto numero. Vogliamo però che sia lecito a ciascuno di portare fora alli campi cinque racemi di uva senza pena alcuna purchè l'averà raccolti nella sua possessione per il che vaglia il suo giuramento. Se non si provasse altra cosa in contrario, e se detto numero di cinque racemi ne portasse via di più cada nella pena detta di sopra per ciascun racemo, e qualsivoglia volta, e se alcuno non permetterà

di essere ricercato dall'Officiale se portasse oltre il detto numero si condanni subito in tre libre di denari per ciascuno, e per qualsivoglia volta.

Della pena di chi farà danno alli frutti domestici. R.ca 238.

Di più ordiniamo che niuna persona ardisca personalmente far danno alli fichi, persiche mela, noci, e brugne, e pera ed altri frutti domestici senza licenza del Padrone della possessione, e chi contrafarrà cada in pena di dieci soldi per ciascuno e ciascuna volta.

Della pena di chi farà danno negl'orti R.ca 239.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nell'orto altrui cogliendo agli, cipolle, cetrioli, cavoli, lattuca, spinaci, ed altre erbe e robbe da mangiare esistenti in detto orto si condanni subito in venti soldi di denari, e se alcuno personalmente farà danno nell'orto della saffarana cogliendo li fiori del safferano, ed il saffarano stesso cada subito in pena di trenta soldi di danari per ciascuno, e qualsivoglia volta, ed emendi il danno al doppio.

Della pena di chi farà danno a legami. R.ca 240.

Di più ordiniamo che se alcuno perso=

nalmente farà danno nelle favi, fagioli, ceci, lenticchie, ed altri legumi di altri cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta, ed emendi il danno al doppio.

Della pena di chi farà danno nelle ghiande. R.ca 241.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno alle ghiande di altri cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta, ed emendi il danno al doppio

Della pena di chi farà danno alle rape, e radici. R.ca 242.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno personalmente nelle radici, e rape cada in pena di cinque soldi per ciascuno, e per ciascuna volta.

Della pena di chi farà danno al prato R.ca 243

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nel prato altrui personalmente facendoci l'erba, o vero in una possessione riservata per l'erba cada in pena di dieci soldi, ed emendi il danno dupplicatamente.

Della pena di chi farà danno alli Pagliari. R.ca 244.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno alli pagliari tanto di fieno come di paglia personalmente cada in pena di dieci soldi

per ciascuno, e ciascuna volta.

Della pena di chi farà danno alla canepa R.ca 245

Di più ordiniamo che se alcuno personalmente farà danno alla Canepa, o lino di altri passandoci sopra, e calpestandola con i piedi cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta, e se portarà via detta canepa o lino sia gastigato da ladro, ed emendi il danno dupplicatamente al Padrone.

Della pena di chi farà danno alle viti, ed Olmi R.ca 246.

Di più ordiniamo che se alcuno farà danno nelle viti ed olmi personalmente facendo, e levando le foglie cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta.

Della pena di chi farà danno nella vigna altrui R.ca 247.

Di più ordiniamo che se alcuno farà erba nella vigna, o pergolate altrui mentre penderà l'uva nelle viti cada in pena di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta.

Della pena di chi farà danno con arte con bestie. R.ca 248.

Di più ordiniamo che se alcuno con arte scioglierà qualche bestia di altri legata altrove che nella sua possessione, e quella così sciolta farà danno nelle

possessioni altrui sia tenuto alla medesima pena che sarebbe tenuto il padrone della bestia sciolta, e similmente all'emenda, ma se stasse legata nella sua possessione, e non gli piacesse, allora in quel caso possi scioglierla senza pena ed emenda alcuna.

Della pena di chi lega bestie nell'alberi Rca 249.

Di più ordiniamo che se alcuno legasse qualche bestia a qualche arbore fruttifero altrui contro la volontà del Padrone cada in pena di cinque soldi per ciascuno, e per ciascuna volta.

Della facoltà di accusare. Rca 250

Di più ordiniamo che sia lecito a ciascuno accusare con giuramento tutte, e singole persone che faranno danno nella sua possessione personalmente, o con bestie, e si creda alla sua parola con giuramento come sopra sino alla somma di trenta soldi, e tanto possi chiedere per l'emenda quanto gli sarà stato fatto di danno, e con un testimonio possi accusare sino a tutta la quantità, e si creda alla sua parola con il giuramento, e con il detto testimonio.

Della pena doppia di notte. Rca 251.

Di più ordiniamo che tutte le pene delli

danni dati, tanto personalmente quanto con le bestie si debbano raddoppiare di notte tempo, ed in persona de forastieri. Vogliamo però che gl'uomini di Montefranco, di Casteldilago, di Polino, e di Ben acquisto non si tenghino per forastieri, ne si trattino come tali in tal caso, purchè l'uomini di Arrone non saranno trattati per forastieri ne sopradetti luoghi in pagare le pene de danni dati: ma se sarà altrimenti si trattino assieme come loro forastieri di detti luoghi, di maniera che quello che faranno loro gli si rifaccia, ne li Cittadini abitanti nella Città di Spoletò si trattino da forastieri.

Delli testimoni per li danni dati

Rca. 252.

Di più ordiniamo che li minori di dieci anni non possino essere ammessi per testimoni da esaminarsi sopra l'inquisizioni, e li maggiori di dieci anni sino alli quattordici debbano essere almeno due conformi nel fare la testimonianza; altrimenti non si stia alla loro parola, ne se gli presti fede, ma nelli maggiori di quattordici anni sia sufficiente un testimonio, e si creda alla sua parola con il giuramento come se fossero stati due conformi.

Dei prati riservati

Rca. 253.

Di più ordiniamo che li prati, ed altre

terre riservate per produrre erbe: dalla Nativi=
tà di S. Gio. Battista sino al primo di Marzo non
debbano custodirsi per fare l'erba, ne possino
proibirsi ad altri, i quali nemeno vi possino
pascere con le bestie.

De simili in simili Rca 254

Di più statuimo, ed ordiniamo che se nelli
presenti statuti non si facesse mensione di
qualche altro caso, tanto nelli maleficij, quan=
to nelli danni dati, e nelle estraordinarie
e mille cause, acciò non resti alcun errore
impunito; la Corte della terra di Arrone pos=
si procedere de simili in simili, purche si
possi fare un perfetto confronto.

Priores Populi Civitatis Spoleti

Preinserta statuta Castri Arroni noviter rescripta,
ed innovata per Comunitatem, et homines
dicti Castri jamcque equa, et rationabilia, et
bonum, et pacificum vivere, ejusdem castri
concernentia. Dummodo contra Ecclesiasti=
cam libertatem non existant, et jura Ci=
vitatis Spoleti ac Civium ejusdem, et offi=
cialium, ac antiquas et laudabiles consuetu=
dines ejusdem castri non tangant. Ex con=
sulto Domini Sebastiani Syllani Advocati no=
stre Comunitatis, et per eum revisa autorita=
te nostra confirmamus, approbamus et
saviolabiter in omni eorum parte servari

debetur mandamus omni meliori modo &c.

In quorum fidem &c. Dat. Spoleti ex nostro Populari Palatio die XXVJ aprilis 1544.

aurelius Cancellarius mmppp.

Con risoluzione Consiliare del 7. agosto del 1562 si decretò che niuna persona di qualunque stato grado condizione sesso, ed età tanto abitante in questo Comune, quanto forastiere potesse estrarre da questo Territorio qualunque genere di grascia, preso nel più esteso significato, qualunque sorte di letame, di terra, di legna, tanto per ardere, quanto per fabricare, di sassi, di calce, di piante, di propagini, e di qualunque altro genere sotto l'infrascritta pena da applicarsi per un quarto a favore dell'accusatore, o inventore, altro quarto a favore della Comunità, per altro quarto a favore del Podestà, e per altro quarto a favore dell'Officiale di questa Comunità salvi l'infrascritti generi, cioè vino, olio, grano, canapa, e legumi

Pene comminate

Per ogni soma di legna un fiorino.

Per ogni soma di sassi un fiorino

Per ogni soma di letame un fiorino

Per ogni pianta, e propagine un giulio, da potersi agire anche per inquisizione con giuramento all'accusatore con un

solo testimonio degno di fede.

La presente riformanza fu approvata dalla Città di Spoleto sotto il 5. 8bre 1562.

Con ri

Con risoluzione Consiliare dei 15. Gennaro 1568 si fissarono i confini, e termini dei pascoli estivi, ed invernili onde rimuovere i gravi danni che arrecavano le Capre, e pecore tanto nei terreni coltivati, quanto nelle selve pascolive.

Si decretò ancora in detta risoluzione che ogni famiglia non potesse ritenere più di cento bestie minute siano pecore, siano capre, con più venticinque di allevime sotto pena di un fiorino per ciascuna bestia di più.

Si decretò ancora che niuna famiglia potesse ritenere più di un agnello (ora è stato portato detto numero fino a due)

La presente riformanza fu approvata dai Priori del Popolo della Città di Spoleto il 30. Marzo 1568.

Con risoluzione Consiliare tenuta il giorno 8. Maggio 1569. Si statuì che niuna persona potesse dare, e concedere ai forestieri non abitanti nel Castello i lavorecci posti nel territorio di Arrone sotto pena di un fiorino per ciascuna volta, e ciascuna persona, e tutto ciò si volle che si formasse legge Statutaria da osservarsi in perpetuo

La di contro riformanza statutaria si approvò co-
me sopra il giorno 19. Giugno 1569.

Con riformanza generale del 26. Giugno 1575.
si decretò, e si proibì che le bestie Caprine, e pecori-
ne non potessero pascolare nelle possessioni
alberate sotto pena di bolognini due per ciascu-
na bestia, e per ciascuna volta.
Che le possessioni alberate s'intendano quelle
che conterranno dieci alberi fruttiferi, e che
gl'Olmi, e li testoni, e tutti gl'altri alberi at-
ti a sostenere le viti s'intendano alberi frut-
tiferi.
Che le dette bestie minute possino pascolare
senza incorrere pena veruna dalli ragna-
tori del Colle della Croce in là verso le Coste
di Santoro per lo sterile soltanto, non
includendovi però le possessioni alberate.
Che sia lecito ancora pascolare le sud.te be-
stie dal Colle della frontiera in quà ver-
so la fonte di Vallecupa come acqua
pende per lo sterile soltanto come di
sopra.
Che nessuno possa mettere le sopradette
bestie nelle possessione segnate, ovvero
siffate colla sopradetta pena, e
che il padrone sia tenuto all'emenda

del danno dell'erba

Che per ovviare alle frodi che in ciò si potessero commettere che non sia lecito ad alcuno di potere dare licenza di potere fare pascolare le sudette bestie nelle sudette possessioni riserbate se prima non mostrerà in scritto per mano del Cancelliere il consenso dei Vicarij pro tempore, e se si farà altrimenti le sudette licenze non abbiano alcun vigore, e non vagliano in alcun modo.

Che quando occorresse differenza alcuna sopra le possessioni da dichiararsi alborate sia in facoltà del Vicario, e Massari pro tempore di dichiarare quali debbano essere alborate, e la loro dichiarazione tenga vaglia ed abbia onninamente luogo.

Che a ciascheduna persona sia lecito accusare dette bestie con giuramento, e con un testimonio degno di fede, e che le Capre dei Macellari trasgredendo a detti capitoli debbano incorrere nelle medesime pene di sopra.

La presente riformanza Statutaria fu approvata dai Priori del Popolo della Città di Spoleto il [illegible] luglio 1575

Con riformanza generale del giorno n3. 9mbrẽ 1578
si decretò che niuna famiglia potesse ritenere più di u
majale, e si escluse per sempre la ridenzione delle m
jalesche per razza, e si prescrisse che i Majali che si
trovavano a far danno si potessero uccidere.
quale limitazione è stata in seguito portata fino
numero di due suini per Casa.

~~Con~~

Con altra riformanza del n7. Xmbrẽ 1579. si ordin
e si fece la seguente risoluzione.
Che niuno possa ritenere bestie vaccine, o porcin
nel piano ove vi sia sementa sotto pena di mezzo
grosso per bestia, ed il piano s'intenda in tutte l
terre atte a far canapa. Chi darà danno manua
mente a Ghiande, Noci, Brugnoli, Cerase, Viscio
e legumi di ogni sorta sotto pena di due giul
per ciascuno, e per ciascuna volta. Chi darà d
no ai frutti di ogni sorta in orti, Vigne, o luogh
chiusi cada nella pena di mezzo scudo per ciasc
no, e ciascuna volta; e facendo guasti raddop
Idem. Non sarà lecito ad alcuno per nessun
tempo cogliere, ovvero raccogliere nem-
meno sacatellare Oliva negl'olivi altrui
senza licenza del Padrone, sebbene fosse-
ro colte tutte l'Olive sotto pena di mez-
zo scudo per ciascuno, e ciascuna volta.
Idem. Chi farà frasche negl'alberi d'altri

se vi sarà vite incorra nella pena di un giulio per ciascuno, e per ciascuna volta; e se non vi sarà vite incorra nella pena di un grosso, e facendo frasche in qualsivoglia albero incorra nella pena di un grosso per frasca.

Idem. Chi cavarà piante fruttifere, o domestiche di altri incorra nella pena di mezzo scudo per ogni pianta fruttifera, e domestica. ma se la pianta sarà solo domestica, e non fruttifera paghi la metà della pena.

Idem. Chi tagliarà da piedi alberi fruttiferi, e domestici incorra nella pena di uno scudo per ogni albero tagliato, e tagliando rami la pena sia di un fiorino per ramo; ma se non saranno atti ad edificare la pena sia di un giulio per ramo. e tagliando alberi solo domestici da piedi, e rami di essi la pena sia la metà in ogni predetto caso.

Idem. Chi darà danno nelle selve dei particolari tagliando incorra nella pena di un giulio per ciascuno e per ciascuno albero tagliato. E pascolando in dette selve tagliate per riallevarle per tre anni dopo tagliate incorra nella pena di un giulio per ogni bestia grossa con l'emenda del danno. che al Padrone del danno gli si presti fede col suo giuramento con un solo testimonio.

La presente riformanza fu approvata dai Priori

1no 62v

del Pozzolo Spoletino il giorno 26. Gennaro 1580

Indice delle materie che si contengono nel presente Statuto.

Pagin.

Nomi di quelli che hanno fatto l'infrascritto Statuto 1.

Abolizione del vecchio Statuto 1

Del modo, e forma di dare il giuramento al Podestà, ed altri officiali 2

Del giuramento del Cammerlengo, Podestà ed altri officiali 2

Del modo di dare il giuramento al Cammerlengo della Comunità d'Arrone . 3.

Del modo, e forma di fare il bossolo del regimento di Arrone 5.

Dell'officio del Cammerlengo del Commune di Arrone 5.

Dell'arbitrio della Corte del Comune di Arrone 6

Dell'autorità del Vicario, e Massari della Comunità di Arrone 7

Del modo, ed ordine del congregare il Consiglio della Comtà di Arrone . . 7

Del modo di creare li stimatori, e del loro officio, e salario 8

Che l'officiali di Arrone non possino servirsi delli parenti de Superiori . . . 9

Che l'officiali della Terra di Arrone stiano a Scindicato 9

Che il Vicario, e Massari, e Camerlengo faccino il conto del loro officio . . .
Che l'officiale di Arrone non possa essere rifermato nell'officio . . .
Dell'ordine da osservarsi dal Vicario nel fare li Consigli
Del bussolo da farsi delli fattori dell'ospidale di Arrone
Che il Vicario, e Massari debano esigere l'entrate della Comunità . . .
Che il forastiero abitante in Arrone deba pagare al Comune di Arrone . . .
Che il Vicario sia tenuto far le spese al Podestà di Arrone
Del salario del Podestà di Arrone . .
Del salario del Cancelliero, ed officiale di Arrone
Divisione delle pene
Che il Vicario di Arrone non sia obligato alla pena de danno dati .
Dell'autorità del Vicario, e Massari nello spendere delli beni della Comtà .
Che il Vicario, e Massari siano obligati presentare li Priori di Spoleto . .
Che il Vicario e Massari siano obligati fare qualche Fabrica . .

Che l'officiali di Arrone non siano parziali . . . 15
Che l'officiali di Arrone non possino assegnare il Palazzo per carcere 15
Che tutto quello che sarà vinto in Consiglio vaglia 16
Dell'autorità del Vicario, e Massari nello spendere de beni della Comunità nella Festa di S. Giovanni Battista, e S. Francesco . . . 16
Che l'officiali di Arrone non possino servire per Sostituto 16
Che nessuno possa esercitare l'officio del Defonto 17
Mercedi de lavoratori 17
Di quelli che sono obligati alle fazioni della Comunità di Arrone 18
Dell'officio del Cancelliero della Comunità di Arrone 18
Che il Vicario sia obligato a fare una certa opera per la Comtà di Arrone . . . 18
Chi non sia obligato venire al Consiglio se non è chiamato 19
Che le possessioni non possono bandirsi senza licenza del Vicario 19
Che l'officiali di Arrone non possano riscuotere le pene finito il loro officio 19
Che l'officiali di Arrone non possono astringere alcuno di Arrone fuora delli termini di Arrone 20
Quanti uomini, e Consiglieri faccino il

general Consiglio della Comunità di Arrone [illegible]
Che chi non averà fatte le fazioni del Comune non abbia nessuno officio del detto Comune di Arrone . . . 2[illegible]
Che non paghino se non la metà del cottimo quelli che non averanno lavorati li loro lavoricci in quell'anno che devono lavorarsi 2[illegible]
Che li pegni debano depositarsi appresso il Cammerlengo di Arrone . 2[illegible]
Delle Fornace incominciate in che tempo devono finirsi 2[illegible]
Che l'affittuario d'alcun provento della Comunità di Arrone deba dare idonea sicurtà 2[illegible]
Come si devono intendere li gradi nella consaguinità, ed affinità . 2[illegible]
Quanto debba esser larga la via Comunale, e vicinale nel Territorio di Arrone 2[illegible]
Dell'inquisizione da farsi nelli danni dati 2[illegible]
Del tempo delle possessioni bandite . 2[illegible]

Libro 2°

Del modo di procedere nelle Cause Civili 2[illegible]

Della ragione sommaria d'amministrarsi all'Arronensi, e Forastieri 26
Che le cause civili in prima instanza si conoscano in Arrone 26
Che nelle cause civili si creda alla relazione del Balio 27
Che il citato possa agitare contro l'attore che non comparisce 27
Della copia, e termine da domandarsi nelle cause civili 27
Delle appellazioni, e prosecuzione di esse. 28
Della refezione delle spese nelle cause civili 29
Del termine da darsi all'attore ad probandum nelle cause civili 29
Del non doversi ammettersi testimoni minori nelle cause civili 29
Che si debba far compromesso tra li Cognionti 30
Che le Donne dotate si debano escludere dall'eredità 30
Del salario del Cancelliere nelle cause civili 30
Che si possi domandar parere alli Dottori nelle cause civili 31
Della mercede del Balio delle citazioni da farsi ai forastieri 31

Che cosa non possi levarsi per esecuzione dalla Corte

Giorni feriati nelli quali non si rende ragione Civile 3

Libro 3°

Del modo, e forma da procedersi nelli Maleficii 3

Dell'arbitrio della Corte nelle cause Criminali 3

Quali testimoni non si debono ammettere nelle cause criminali . . . 3

Della pena di chi bestemmierà Iddio, e gli altri Santi della Celeste Corte . 35

Della pena di chi commetterà spergiuro ed il giuramento irrito 35

Della pena di chi conoscerà carnalmente l'infedeli, e gl'animali bruti . . . 36

Della pena de Sodomiti 36

Della pena di chi conoscerà carnalmente li suoi Parenti, ed affini 37

Della pena di chi commetterà l'adulterio . 38

Della pena dei detrattori 38

Della pena di chi dirà parole ingiuriose contro alcuno 39

Della pena di chi infacciarà alcun vittuperio ad alcuna persona 39

Della pena di chi minacciarà alcuna persona 39

Pagin.

Della pena di chi causarà alcuna rissa 40
Della pena di chi insultarà alcuno con le arme, o senza 40
Della pena di chi percuoterà alcuno con le armi 41
Della pena di chi amputarà alcun membro ad alcuna persona, o di chi l'affiascarà . 42
Della pena di chi farà cadere alcun dente dalla bocca di alcuno 43
Della pena di chi scorticherà la faccia ad alcuno 43
Della pena di chi percuoterà alcuno con la mano vuota, o con li calci 44
Della pena di chi pigliarà alcuno per li capelli, o vero per la barba, o per l'orecchio, o naso 44
Della pena di chi pigliarà alcuno per la persona 44
Della pena di chi lanciarà arme, o sassi contro alcuno 45
Della pena di chi morderà alcuno con i denti . 45
Della pena di chi machinarà contro alcuno . 46
Della pena di chi farà conventicole, ed adunanze 46
Della pena di chi farà cadere alcuno da luogo alto 47
Della pena di chi sporcarà l'Immagine de Santi . 47

Della pena di chi occuparà li beni della Comunità 4
Della pena di chi turbarà alcuno nel suo possesso 4
Della pena di chi si amministra ragione da se stesso 4
Della pena di chi commetterà il furto . . 5
Della pena di chi commetterà incendio . . 50
Della pena di chi commetterà fraude contro il Comune di Arrone 51
Della pena di chi si opperrà dalla corte di Arrone 52
Della pena di chi si parte di Palazzo senza licenza della Corte 52
Della pena di chi rompe le carcere, e n'esce . 52
Di chi fa usura contro il prossimo 53
Della pena di chi cava, o trasmuta li termini . 53
Della pena di chi rompe, o guasta le mura delle porte di Arrone 53
Della pena di chi fa violenza al portinaro di Arrone 54
Della pena di chi aliena i lavorecci della Comunità di Arrone alli forastieri . 54
Della pena dei forastieri che fanno l'esecuzione nel Territorio di Arrone . . . 55
Della pena de forastieri che si oppongono alla Corte di Arrone 55

Della pena di chi provoca alcuno in rissa 56
Della pena di chi attacca bollettini, o corna alla porta d'altri 56
Della pena di chi non prova l'accusa 56
Della pena di chi rompe la pace, o la tregua, o la fede 57
Della pena di chi domanda il debito già pagato 57
Della pena di chi rompe la porta della Casa d'altri 57
Della pena di chi robba, o guasta l'arne dell'api 57
Della pena del Balio che riporta false citazioni 58
Della pena di chi non paga il cottimo, o decima al Comune di Arrone 58
Della pena di chi da ajuto ai malfattori 58
Della pena di chi fa cese, o focaccie o legna per fornaci nella Selva del malanotte o chi taglia altri alberi . . 59
Della pena di chi taglia legna nella selva del licinetto 61
Della pena di chi taglia legna vicino alli ragnatori del Comune di Arrone . . 61
Della pena di chi taglia legna nella Selva della stremarina 62
Della pena di chi taglia legna nella Selva dello schioppo corvaro 62

X 67v

Pag.

Della pena di chi taglia legna nella Selva della Vallicola 6

Della pena di chi taglia legna nella Selva del Macello 6

Della pena da raddopiarsi nelli maleficii 6

Chè tra li cognionti non si possi procedere nei maleficij senza querela . 6

Che non sia tenuto a pena alcuna chi castigarà un cognunto a correzione . 6

Del beneficio dei minori nel pagar la pena nelli maleficij 6

Se alcuno sarà insultato possa difendersi senza pena 6

Dello spergiuro che si fa respondendo ad alcun processo 67

Del modo di accusare, e di ritogliere l'accusa 67

Del beneficio d'ammettersi nelli maleficij 67

Della pena di chi entra, ed esce altronde che per la porta di Arrone . . . 68

Della pena di chi turba il Consiglio del Comune di Arrone 68

Della pena di chi entra in Casa d'altri, contro la volontà del Padrone 69

Della pena di chi disigilla la Casa sigillata dalla Corte di Arrone 69
Della pena di chi da la burla ad altri . . . 69
Della pena di chi si oppone al Balio della Corte di Arrone 69
Della pena di chi non comparisce essendo chiamato dalla Corte di Arrone . . 70
Della pena di chi non accetta l'officio al quale è stato eletto 70
Della pena di chi induce l'acqua nella possessione d'altri 70
Della pena di chi mete il grano d'altri . . 71
Della pena di chi compra liberi li lavoricci del Comune di Arrone . . . 71

Libro 4°

Delle cause straordinarie, e miste . . 71
Della pena di chi non riguarda la Festa de Santi 72
Della pena di chi giuoca, a giuoco proibito 73
Della pena di chi porta arme 74
Della pena di chi appogia arme alle mura delle Chiese 74
Della pena di chi impedisce il Sacerdote quanto celebra 75
Della pena di chi vende carne, o salumi con pesi falsi 75

Pag.

Della pena di chi vende grano, o legumi con misure false 7

Della pena di chi non fa le guardie, ed opere del Comune 7

Della pena di chi non viene a Consiglio del Comune di Arrone 76

Della pena di chi consulta, o parla fuora delle proposte 76

Della pena di chi parte dal Conseglio, o Arenga del Comune d'Arrone 76

Della pena di chi vende a magior prezzo di quel che vale 76

Della pena di chi caca, o piscia appresso la casa d'altri 77

Della pena di chi salda, e giuoca nelle Chiese di Arrone 77

Della pena di chi occupa le Chiese con qualche cosa inonesta 77

Della pena di chi guasta, o accieca le fontane 78

Della pena di chi impedisce le strade Comunali, o vicinale 78

Della pena di chi fa brutture nell' ananieno 78

Della pena di chi caccia nelle Selve d'altri 78

Della pena di chi caccia ucelli dalle reti d'altri 79

Della pena di chi alza i martavelli, o nasse d'altri 79
Della pena di chi mette reti nel retaro d'altri 79
Della pena di chi ammazza, o guasta le Bestie d'altri 79
Della pena di chi ammazza, o prende galline, o Colombi d'altri 80
Della pena di chi prende l'ova dal nido d'altri 80
Della pena di chi getta sassi nelli tetti d'altri 80
Della pena di chi getta sassi nella possessione d'altri 81
Della pena di chi leva calce, o sassi d'altri 81
Della pena di alcuna bestia che ammazzasse bestia d'altri 81
Della pena de forastieri che legnano nel Territorio di Arrone 82
Della pena di chi gioca a cuturella nel Borgo di Arrone 82
Della pena de Molinari che non tengono l'acqua nella forma del Molino . . 82
Della pena del molinaro che non fa buona farina 83
Della pena di chi storce, o leva l'acqua dalla forma del Molino 83
Della pena del Fornaro che non cuoce bene il pane 84

XIV. 69v

Della pena di chi taglia legna nelle cese d'altri 8[illegible]

Della pena di chi fa brutture nella forma del molino 8[illegible]

Della pena di chi fa brutture nelle fontane infrascritte 8[illegible]

Della pena di chi non scoparà la strada nelle festività infrascritte . . . 85

Della pena di chi porta via legna d'altri . 86

Della pena di chi nega il nome all'officiale di Arrone 87

Della pena di chi ricusa di andare per imbasciatore 87

Della pena di chi parla troppo nel Conseglio di Arrone 87

Della pena di chi vendegna avanti il tempo 87

Della pena di chi canti avanti la casa d'altri contro la volontà del Padrone 88

Della pena di chi divertisce l'acqua dalle possessioni d'altri 88

Della pena di chi coglierà armosina nel territorio di Arrone . . . 88

Della pena di chi taglia olivi, o viti d'altri 89

Della pena di chi taglia arbori domestici d'altri 89

Della pena di chi taglia arbori fruttiferi d'altri 90
Della pena di chi leva piante fruttiferi d'altri 90
Della pena di chi leva piante d'Olmi, o di testoni d'altri 90
Della pena di chi fa strade maliziose . 91
Della pena di chi leva apparate delle possessioni d'altri 91
Della pena di chi coglie l'olive avanti tempo 91
Della pena dupplicata nelli forastieri . 92
Della pena di chi venderà con misure false 92
Delle facoltà dell'officiale d'arrone per il danno dato 93
Dell'oblige di fare gli accusatori sotto pena 93
Della denuncia dell'invenzione 94
Della pena delle bestie alle biade . . 94
Della pena di chi farà danno con bestie nelle mucchie, e legumi 95
Della pena di chi farà danno con bestie nella Canepa, e lino 95
Della pena di chi facesse andare le bestie nelle forme 96
Della pena di chi farà danno con bestie nell'orti d'altri 96

70v

Pag.

XVI Della pena di chi farà danno con bestie nelle vigne, pergolati, e viti . . 9

Della pena di chi farà danno con bestie nell'alberi di frutto 9

Della pena di chi farà danno con bestie negl'olivi 9

Della pena di chi farà danno con bestie nelli prati 99

Della pena di chi farà danno con bestie nell'alberi domestici 99

Della pena di chi farà danno con le bestie a frutti 100

Della pena di chi passa per le possessioni altrui 100

Della pena di chi intorbida fontane . 101

Della pena di chi farà danno alli pagliari 101

Della pena di chi farà danno con i Cani nell'uva 101

Della pena chi farà danno nella possessione bandita 101

Della pena di chi farà empire le forme, e fosse 10

Della pena di chi farà danno con galline 10

Delle bestie fuggite 10

Della pena del legnare d'agli abitanti, e forastieri 10

Della pena di chi pascola bestie nelle stoppie 103
Della pena delle bestie di un anno 104
Della pena di chi farà danno all'agresta, ed uva altrui 105
Della pena delle bestie dei forastieri . . . 105
Della pena di chi porta via uva, o agresta 107
Della pena di chi farà danno alli frutti domestici 108
Della pena di chi farà danno negl'orti 108
Della pena di chi farà danno a legumi 108
Della pena di chi farà danno nelle ghiande 109
Della pena di chi farà danno alle rape, e radici 109
Della pena di chi farà danno al prato 109
Della pena di chi farà danno alli pagliari 109
Della pena di chi farà danno alla canepa 110
Della pena di chi farà danno alle viti, ed olmi 110
Della pena di chi farà danno nella vigna altrui 110
Della pena di chi farà danno con arte, con bestie 110

Della pena di chi lega bestie nell' alberi 11
Delle facoltà di accusare . . . 11
Della pena doppia di notte . . . 11
Delli testimoni per li danni dati 11
Dei Prati riservati 11
De simili in simili 11
Priores Populi Civitatis Spoleti . 11
Che niuno possa estrarre dal Territorio qualunque genere di grascia 114
Pene comminate 114
Confini, e termini dei pascoli estivi, ed invernili 115
Che a niuno sia lecito dare lavorecci ai Forastieri 115
Che le bestie Caprine, e pecorine non possono pascolare nelle possessioni alberate . . . 116
Che non si possono ritenere majalesche; e che si possano uccidere li majali che si trovano a far danno 118
Che niuno possa ritenere bestie vaccine, e porcine nel piano 118
Della pena di chi cavarà piante fruttifere, e domestiche . . 119

Della pena di chi tagliarà da piedi alberi fruttiferi, e domestici 119

Di chi darà danno tagliando nelle Selve dei particolari 119

Fabi F e F Fabi
tel. 03/9003775
Restauro Libri